

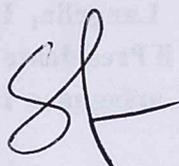
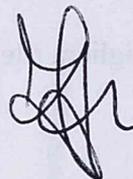
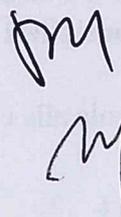
### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

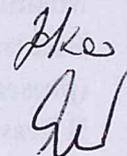
**Oggetto:** rimodulazione del piano di riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015.(allegati: n. 3 ordini del giorno, parere del Collegio dei Revisori e deliberazione di G.C. n. 555 del 22.09.2016 di proposta al Consiglio).

L'anno duemilasedici il giorno 30 del mese di settembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

<b>SINDACO</b>	P		
de <b>MAGISTRIS LUIGI</b>			
1) <b>ANDREOZZI ROSARIO</b>	P	21) <b>LEBRO DAVID</b>	P
2) <b>ARIENZO FEDERICO</b>	P	22) <b>LETTIERI GIOVANNI</b>	Assente
3) <b>BISMUTO LAURA</b>	P	23) <b>MADONNA SALVATORE</b>	Assente
4) <b>BRAMBILLA MATTEO</b>	P	24) <b>MENNA LUCIA FRANCESCA</b>	P
5) <b>BUONO STEFANO</b>	P	25) <b>MIRRA MANUELA</b>	P
6) <b>CANIGLIA MARIA</b>	P	26) <b>MUNDO GABRIELE</b>	P
7) <b>CAPASSO ELPIDIO</b>	P	27) <b>NONNO MARCO</b>	Assente
8) <b>CARFAGNA MARIA ROSARIA</b>	Assente	28) <b>PACE SALVATORE</b>	P
9) <b>CECERE CLAUDIO</b>	P	29) <b>PALMIERI DOMENICO</b>	P
10) <b>COCCIA ELENA</b>	P	30) <b>QUAGLIETTA ALESSIA</b>	P
11) <b>COPPETO MARIO</b>	P	31) <b>RINALDI PIETRO</b>	P
12) <b>DE MAJO ELEONORA</b>	P	32) <b>SANTORO ANDREA</b>	P
13) <b>ESPOSITO ANIELLO</b>	Assente	33) <b>SGAMBATI CARMINE</b>	P
14) <b>FELACO LUIGI</b>	P	34) <b>SIMEONE GAETANO</b>	P
15) <b>FREZZA FULVIO</b>	p	35) <b>SOLOMBRINO VINCENZO</b>	P
16) <b>FUCITO ALESSANDRO</b>	P	36) <b>TRONCONE GAETANO</b>	P
17) <b>GAUDINI MARCO</b>	P	37) <b>ULLETO ANNA</b>	Assente
18) <b>GUANGI SALVATORE</b>	Assente	38) <b>VALENTE VALERIA</b>	P
19) <b>LANGELLA CIRO</b>	Assente	39) <b>VERNETTI FRANCESCO</b>	P
20) <b>LANZOTTI STANISLAO</b>	Assente	40) <b>ZIMBALDI LUIGI</b>	P



**Presiede la riunione il Presidente Fucito Alessandro**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida**

**Sono presenti in aula il direttore Direzione Centrale Servizi Finanziari dott. Raffaele Mucciariello e il dirigente del Servizio UOA Monitoraggio Piano di Riequilibrio Pluriennale dott. Sergio Aurino, per l'attività di supporto tecnico a riscontro delle note d'invito p.g. n. 751382 e p.g. n.751414 del 27.09.2016.**

**Il Presidente**, pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.555 del 22.09.2016 avente ad oggetto: *rimodulazione del piano di riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015.*

Il provvedimento è stato inviato alla Commissione Bilancio e Finanza e al Collegio dei Revisori dei Conti.

La Commissione Bilancio e Finanza ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio e il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole con l'intesa che vengano accolte le raccomandazioni fornite.

**Il Presidente** ricorda che la relazione introduttiva è stata resa dall'assessore Palma nella seduta del Consiglio comunale del 26.09 c.a. ed è riportata nel processo verbale della stessa. Dichiarata aperta la discussione generale e cede la parola alla Presidente della Commissione Bilancio.

**La consigliera Mirra** in qualità di Presidente della Commissione Bilancio relaziona riepilogando i lavori svolti di approfondimento sulla proposta in discussione.

**Si allontana il Presidente Fucito (presenti 37)**

**Assiste alla seduta il Segretario Generale dr. Gaetano Virtuoso**

**Assume la Presidenza il Vicepresidente Guangi**

**Il Consigliere Lanzotti** evidenzia riferendo la preoccupazione dei cittadini per le scelte adottate dall'Amministrazione in termini di indebitamento per i prossimi anni. Ritiene che manca una seria programmazione e una visione strategica sui temi della riscossione, pertanto, preannuncia sul tema la presentazione di un ordine del giorno per la costituzione di un apposito dipartimento.

**La consigliera Menna** prima di intervenire chiede che venga verificata la presenza del numero legale.

**Il Presidente** dispone in tal senso e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara la presenza in aula di n.25 Consiglieri su 41 assegnati e pertanto dichiara che la seduta prosegue validamente.**(risultano allontanatasi i consiglieri Arienzo, Brambilla, Carfagna, Esposito A., Langella, Lanzotti, Menna, Nonno, Palmieri, Quaglietta, Santoro, Ulleto, Valente e rientrato il Presidente Fucito) Rientrano in aula i consiglieri Menna, Palmieri, Brambilla, Arienzo, Carfagna e Lanzotti. (presenti 31)**

**Il Presidente** cede la parola alla consigliera Menna.

**La consigliera Menna** espone elementi di critica alla proposta in esame, con il riscontro che l'indebitamento in aumento non crea maggiori servizi ai cittadini, in particolare a quelli più deboli o in servizi per la sicurezza della città e, che il risanamento economico, come evidenziato dal Collegio dei Revisori si può intraprendere solo recuperando i crediti e dismettendo il patrimonio immobiliare.

**Riassume la Presidenza il Presidente Fucito.**

**Rientrano in aula i consiglieri Valente, Langella e Nonno .(presente 34)**

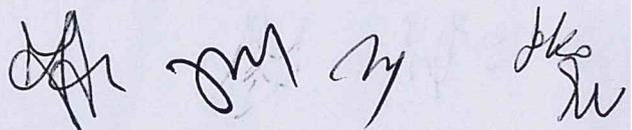
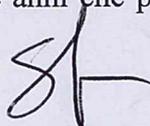
**Il consigliere Brambilla** analizza minuziosamente la relazione di accompagnamento alla proposta, evidenziando, l'incompletezza dei dati negli atti presentati ed una serie di contraddizioni relative agli aspetti di cassa, alla riscossione, alle scelte in tema di dimissioni, gestione del personale, facendo rilevare la scarsa attenzione riservata dal Sindaco all'amministrazione della città.

**La consigliera Valente** evidenzia la necessità di dare maggiori tempi ai Dirigenti per l'espressione dei pareri a corredo delle delibere adottate dalla Giunta. Si sofferma poi, sugli argomenti fondamentali riportati nel documento, sottolineando che il disavanzo risulta sostanzialmente coperto con artifici di carattere contabile e, che i numeri rendono chiaro e dimostrano che è mancata una vera e propria operazione di risanamento dei conti. Sostiene che la capacità di riscossione risulta ancora molto bassa e che è stata mal gestita la valorizzazione e dismissione del patrimonio. Infine, rimarca, i livelli preoccupanti a cui sono arrivati al momento i tempi di pagamento dei creditori mentre le anticipazioni ricevute grazie al decreto 35/2013 per lo scopo, hanno dato alle casse comunali liquidità che ha fatto recuperare in un primo momento i tempi di pagamento. Ciò che emerge risulta essere l'incapacità di incrementare le entrate, mentre i fondi vincolati vengono usati per fare cassa, con il risultato di far aumentare debiti e deficit con un danno per le future generazioni, conclude, poi, preannunciando il voto contrario ed invita l'Amministrazione a porre dei correttivi alla gestione contabile nell'interesse della città e dei cittadini.

**Entra in aula il consigliere Madonna. ( presenti 35)**

**Il consigliere Arienzo** pone l'accento sul nodale passaggio dal bilancio di competenza a quello di cassa, che investe tutti i comuni, evidenziando che gli altri comuni si differenziano per le percentuali di riscossione in linea e, pertanto hanno un buon andamento amministrativo. Invita, pertanto, a potenziare le leve della riscossione, mentre, sull'avanzo vincolato e sulla scarsità dei fondi assegnati alle Municipalità, chiede che la politica si impegni, pur preoccupandosi della razionalizzazione del personale e guardando ai conti, a dare risposta alle fasce deboli anche considerando i lavoratori del terzo settore finora impegnati sull'assistenza scolastica ai disabili.

**Il consigliere Nonno** evidenzia le molteplici contraddizioni della gestione politica e amministrativa dei precedenti cinque anni che pur condividendo alcune scelte, come l'assunzione delle maestre e



l'internalizzazione della gestione del patrimonio, ha fatto registrare fallimenti e gravi carenze, anche nella gestione del personale, mentre piani finalizzati, nell'area tecnica, avrebbero migliorato le condizioni di vita dei cittadini. Infine, preannuncia la presentazione di diversi ordini del giorno e preannuncia il voto contrario.

**Si allontana il Presidente Fucito e assume la presidenza il Vicepresidente Frezza.**

**Il consigliere Andreozzi** invita a valutare l'incidenza dei forti tagli dei trasferimenti statali, sottolineando positivamente che l'Amministrazione, nonostante la grave mancanza di risorse, sta operando scelte coraggiose, in un contesto di dannose politiche di austerità, messe in atto dai Governi precedenti, che impongono all'Amministrazione di vendere il patrimonio immobiliare e licenziare dipendenti.

**Il Presidente** cede la parola al consigliere Coppeto.

**Il Consigliere Nonno** chiede la verifica del numero legale.

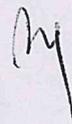
**Il Presidente** dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara la presenza in aula di n. 23 Consiglieri su 41 assegnati e, pertanto dichiara che la seduta prosegue validamente. **(risultano allontanatosi i consiglieri Arienzo, Brambilla, Carfagna, Guangi, Langella, Lanzotti, Madonna, Menna, Mundo, Nonno, Palmieri e Valente)**

**Il Presidente** cede la parola al consigliere Coppeto.

**Rientrano in aula i consiglieri Nonno, Carfagna, Arienzo, Guangi, Santoro, Quaglietta, Ulleto e Valente. (presenti 31)**

**Il consigliere Coppeto** auspica che l'intera squadra di governo della città sia presente quando si discute di tematiche fondamentali, nel rispetto anche della sovranità dell'Aula. Sottolinea l'importante dato macroeconomico di cui prendere atto, pur senza trascurare i ritardi e i problemi dell'Ente. Mette in risalto, poi, che il disavanzo corrente del Comune risulta legato ai mancati trasferimenti dal Governo centrale, che avrebbero senz'altro consentito interventi necessari in città. Sostiene che il tema della riscossione resta un punto fondamentale nelle politiche di bilancio del Comune di Napoli, mentre serve un lavoro analitico sulla dismissione del patrimonio comunale, tenendo conto che c'è una ricchezza sociale che va tutelata.

**Il consigliere Santoro** rileva che la proposta in discussione rende una fotografia, ben realizzata dell'Ente, ma che rappresenta ciò nonostante un quadro allarmante, lo stravolgimento di quanto previsto dall'Amministrazione in merito al piano di rientro dal predissesto, con impegni non mantenuti, come sulle dismissioni, soprattutto in merito al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica che avrebbe comportato notevoli risparmi sulla manutenzione rispondendo ad una platea sociale ampia. Ricorda, ancora le mancate risposte sulle politiche sociali, sui trasporti e sulla riorganizzazione della macchina comunale.



**Riassume la Presidenza Il Presidente Fucito**

**Rientrano in aula i consiglieri Madonna, Esposito A., Brambilla e Menna.(presenti 35)**

**Il Presidente** dichiara conclusa la discussione generale e, pertanto anche la presentazione dei documenti alla proposta in discussione. Fa presente all'Aula che sono stati presentati n. 16 ordini del giorno e n.1 emendamento e, cede la parola all'assessore Palma per la replica agli interventi resi.

**Rientrano in aula i consiglieri Langella, Lanzotti ed escono i consiglieri Troncone e Santoro.**

**( presenti 35)**

**L'assessore Palma** ricorda la necessità di sollecitare il Governo nazionale e il Parlamento, in sede di discussione della Legge di Stabilità, a chiarire tutti gli elementi normativi ancora oscuri per rimediare alle disparità di trattamento tra gli Enti locali, che mettono in difficoltà soprattutto i Comuni, come quello di Napoli, che hanno aderito alle procedure del predissesto. Poi, risponde nel merito ai rilievi manifestati durante il dibattito.

**Il Presidente** passa all'esame degli ordini del giorno, pone in discussione l'ordine del giorno n.1 a firma dei consiglieri Lanzotti, Carfagna, Guangi ed altri relativo alla *"valutazione dell'opportunità di costituzione di un Dipartimento autonomo delle Entrate del Comune di Napoli per migliorare la capacità di riscossione"*.

**Il consigliere Lanzotti** lo illustra.

**Il consigliere Nonno** chiede di sapere come si intende proseguire nell'esame degli ordini del giorno presentati.

**Il Presidente** chiarisce che dopo l'illustrazione da parte del proponente, si passa all'espressione del parere preventivo dell'Amministrazione che può diluire ed eventualmente accorciarne la discussione. Cede la parola all'assessore Palma.

**L'assessore Palma** esprime parere favorevole alla valutazione, previo approfondimento con tavoli tecnici per determinare i presupposti.

**Il Presidente** pone in votazione l'ordine del giorno n.1 a firma dei consiglieri Lanzotti, Carfagna, Guangi ed altri con le precisazioni esposte dell'Amministrazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del movimento cinque stelle.

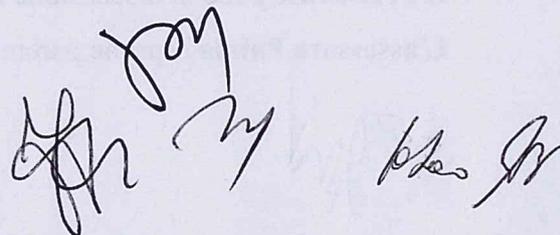
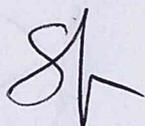
**(allegato n.1)**

**Il Presidente** pone in discussione l'ordine del giorno n.2 a firma del consigliere Santoro che non risulta presente in aula.

**Il consigliere Nonno** come firmatario del documento lo illustra.

**L'assessore Palma** esprime parere favorevole.

**La consigliera Coccia** motiva la contrarietà al documento.



**Il consigliere Lanzotti** interviene a favore del documento.

**Il consigliere Pace** ritiene che gli ordini del giorno presentati risultano essere reiterati e tautologici, in quanto richiamano processi già messi in essere dall'Amministrazione.

**Il consigliere Langella** espone proprie considerazioni.

**Il consigliere Guangi** ne motiva la condivisione.

**Il consigliere Nonno** interviene per dichiarazione di voto.

**Rientra in aula il consigliere Santoro.(presenti 36)**

**Il consigliere Brambilla** interviene per dichiarazione di voto, precisando che il suo gruppo non parteciperà alla discussione dei documenti presentati tranne che sull'emendamento, in quanto le tematiche proposte non risultano attinenti alla proposta in esame.

**Il consigliere Santoro** motiva la presentazione dell'ordine del giorno in quanto la dismissione del patrimonio va fatta nei migliori dei modi.

**Rientra in aula il consigliere Mundo.(presenti 37)**

**Il Presidente** propone di valutare preventivamente l'accogliibilità dei documenti presentati.

**L'assessore Palma** esprime parere contrario, in quanto il piano contiene tutte le leve come la dismissione.

**Il Presidente** pone in votazione l'ordine del giorno n.2 a firma dei consiglieri Santoro, Lanzotti, Nonno, Langella e Guangi assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

**Il Consigliere Nonno** chiede la verifica del numero legale.

**Il Presidente** dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara la presenza in aula di n. 23 Consiglieri su 41 assegnati e, pertanto dichiara che la seduta prosegue validamente.**(risultano allontanatisi i consiglieri Arienzo, Brambilla, Carfagna, Esposito A., Guangi, Langella, Lanzotti, Madonna, Menna, Nonno, Quaglietta, Santoro, Ulleto e Valente.(presenti 23)**

**Assume la Presidenza il Vicepresidente Frezza.**

**Rientrano in aula i consiglieri Nonno, Santoro, Guangi, Brambilla, Langella, Quaglietta, Palmieri e Lanzotti. (presenti 31)**

**Il Presidente** pone in discussione l'ordine del giorno n.3 a firma del consigliere Santoro ed altri.

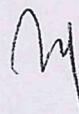
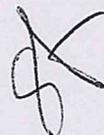
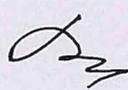
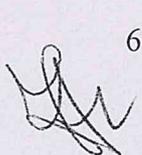
**L'assessore Palma** esprime parere contrario.

**Il Presidente** constatato che non vi sono richieste di intervento lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto a maggioranza.

**Assiste il Vicesegretario Generale dr. Francesco Maida.**

**Il Presidente** pone in discussione l'ordine del giorno n.4 a firma del consigliere Nonno.

**L'assessore Palma** esprime parere contrario.



**Il Presidente** constatato che non vi sono richieste di intervento lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha **respinto a maggioranza**.

**Il Presidente** pone in discussione **l'ordine del giorno n.5** a firma del consigliere Nonno.

**L'assessore Palma** esprime parere contrario.

**Il Presidente** constatato che non vi sono richieste di intervento lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha **respinto a maggioranza**.

**Il Presidente** pone in discussione **l'ordine del giorno n.6** a firma del consigliere Nonno.

**Il consigliere Nonno** lo illustra.

**Il consigliere Langella** interviene nel merito.

**Il Vicesindaco** evidenzia la poca attinenza del documento alla proposta in discussione.

**Il Presidente** constatato che non vi sono altre richieste di intervento lo pone in votazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha **respinto a maggioranza**.

**Presidente** pone in discussione **l'ordine del giorno n.7** a firma del consigliere Nonno che risulta irricevibile.

**Il consigliere Nonno** lo illustra e chiede che il Segretario Generale si esprima sulla accoglibilità.

**Il Vicesegretario Generale** motiva la non attinenza della tematica alla proposta in esame.

**Il consigliere Nonno** lo ritira.

**Il Presidente** dichiara che **l'ordine del giorno n.7 è stato ritirato** dal proponente e passa all'esame dell'ordine del giorno n.8 sempre a firma del consigliere Nonno.

**Il Vicesegretario Generale** motiva l'irricevibilità del documento.

**Il consigliere Nonno** lo ritira.

**Il Presidente** dichiara che **l'ordine del giorno n.8 è stato ritirato** dal proponente e passa all'esame dell'ordine del giorno n.9 sempre a firma del consigliere Nonno.

**Il Vicesegretario Generale** evidenzia nel documento dei riflessi che possono avere attinenza con la proposta in esame.

**Entrano in aula i consiglieri Simeone, Menna, Valente ed esce il consigliere Santoro.**

**(presenti 33)**

**Il consigliere Nonno** lo illustra.

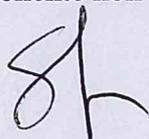
**L'assessore Palma** propone di trasformarlo in raccomandazione ed esprime parere favorevole

**Il consigliere Nonno** concorda con la trasformazione in raccomandazione.

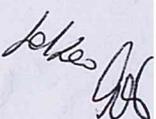
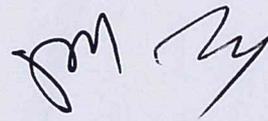
**Il Presidente** dichiara che **l'ordine del giorno n. 9 è stato trasformato in raccomandazione**.

**Assiste il Segretario Generale dr. Gaetano Virtuoso.**

**Il Presidente** passa all'esame dell'ordine del giorno n.10 a firma del consigliere Troncone ed altri, fa presente che il proponente non risulta presente in aula.



7



Il consigliere Verneti come firmatario dell'ordine del giorno, propone di trasformarlo in raccomandazione.

L'assessore Palma se trasformato in raccomandazione esprime parere favorevole.

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno n. 10 è stato trasformato in raccomandazione e, passa all'esame dell'ordine del giorno n.11 a firma del consigliere Santoro che non risulta presente in aula.

Il consigliere Nonno dichiara di farlo proprio e lo illustra.

Il Presidente dopo confronto con il Segretario Generale comunica che è stato proposto che la parte dopo "*di efficientamento dei servizi*" va eliminata in quanto non attinente alla tematica in discussione e, che l'ordine del giorno così come modificato può essere accolto come raccomandazione.

Il consigliere Guangi auspica che l'Amministrazione accolga l'ordine del giorno così formulato, precisando sul contenuto dello stesso.

Il Presidente ribadisce relativamente alle modifiche proposte.

Il consigliere Guangi accoglie le modifiche e la proposta di trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione.

L'assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno n. 11 è stato trasformato in raccomandazione.

Il consigliere Nonno chiede la verifica del numero legale.

Il Presidente dispone in tal senso, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara la presenza in aula di n. 23 Consiglieri su 41 assegnati e, pertanto dichiara che la seduta prosegue validamente. **(risultano allontanatisi i consiglieri Brambilla, Guangi, Langella, Lanzotti, Menna, Nonno, Palmieri, Quaglietta, Solombrino e Valente)**

Rientrano in aula i consiglieri Valente, Palmieri, Nonno, Santoro, Brambilla, Menna, Guangi, Arienzo, Quaglietta e Troncone. **(presenti 33)**

Il Presidente porta a conoscenza dell'Aula che il Segretario Generale ha valutato che **gli ordini del giorno n. 12, n.13, n.14 e n.15** tutti a firma del consigliere Nonno **risultano irricevibili in quanto non attinenti alla tematica in discussione** e, pone in discussione l'ordine del giorno n. 16 a firma della consigliera Valente "*che impegna la Giunta e l'Assessore al Bilancio a tenere costantemente informati gli organi consiliari sul monitoraggio e l'attuazione del piano di riequilibrio*".

La consigliera Valente lo illustra.

L'assessore Palma esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno n.16 a firma della consigliera Valente, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con

8

**l'astensione della consigliera Coccia.**

**(allegato n.2)**

**Assume la Presidenza il Presidente Fucito**

**Il Presidente** dichiara concluso l'esame degli ordini del giorno e cede la parola al consigliere Nonno.

**Il consigliere Nonno** chiede di sapere, con quali modalità e tempi sono stati esaminati i suoi ordini del giorno.

**Il Presidente** fornisce i chiarimenti richiesti precisando, che la valutazione dei documenti è stata resa al termine della discussione generale.

**Il consigliere Nonno** chiede scusa all'Aula, per essersi allontanato, pregando di riascoltare le valutazioni espresse dal Segretario Generale relativamente all'irricevibilità degli ordini del giorno n. 12, n.13, n.14 e n.15.

**Il consigliere Felaco** dissente sulla richiesta avanzata precisando, che le contestazioni vanno sollevate contestualmente all'esame dei documenti messi in discussione.

**Il Segretario Generale** chiarisce che si era pronunciato ai sensi dell' art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale sull'irricevibilità sottolineando, che in un momento precedente alcuni profili dei documenti erano anche attinenti, ma in una misura molto di dettaglio all'organizzazione che risulta essere una competenza specifica della Giunta comunale. In molti casi è stato constatato che l'argomento proposto risultava poco attinente all'oggetto del deliberato.

**Il Presidente** dopo l'ulteriore chiarimento fornito, pone in discussione l'emendamento presentato a firma del consigliere Santoro e sottoscritto dai consiglieri Lanzotti, Nonno e Guangi.

**Il consigliere Santoro** lo illustra

**Il consigliere Brambilla** interviene per dichiarazione di voto, ritiene grave che la Commissione Trasparenza, preposta al controllo degli atti, non si sia ancora insediata .

**Il Presidente** chiarisce che la Commissione Trasparenza non si è ancora insediata in quanto alcuni Gruppi consiliari non hanno ancora individuato i componenti, rassicura che entro fine settimana prossima sarà insediata.

**Entra in aula il consigliere Solombrino.(presenti 34)**

**L'assessore Palma** esprime parere contrario all'emendamento ma che può essere accolto favorevolmente se trasformato in ordine del giorno .

**Il consigliere Santoro** accoglie la proposta di trasformarlo in ordine del giorno.

**Il Presidente** pone in votazione l'emendamento a firma del consigliere Santoro e sottoscritto dai consiglieri Lanzotti, Nonno e Guangi **trasformato in ordine del giorno** relativo "*all'istituzione di una commissione speciale paritetica con compiti di verifica delle attività dell'Amministrazione relative al Piano di Riequilibrio*", assistito dagli scrutatori accerta e dichiara

che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. (allegato 3)

**Il Presidente** dichiara concluso l'esame dei documenti presentati e cede la parola per dichiarazione di voto.

**La consigliera Valente** osserva che nella replica resa dall'assessore Palma, non sono stati forniti i dovuti chiarimenti ai quesiti sollevati. Ciò che emerge risulta essere l'incapacità di incrementare le entrate, mentre i fondi vincolati vengono usati per fare cassa, con il risultato di far aumentare debiti e deficit con un danno per le future generazioni. Sostiene che la capacità di riscossione risulta ancora molto bassa e che è stata mal gestita la valorizzazione e dismissione del patrimonio, conclude, poi, preannunciando il voto contrario.

**Il consigliere Brambilla** rileva che i dati ottimistici riferiti dall'assessore Palma nell'illustrazione della rimodulazione del Piano di riequilibrio, non vengono confermati nella relazione redatta dal Ufficio UOA Monitoraggio e Attuazione del piano di riequilibrio, in quanto le indicazioni delle previsioni di entrata annunciate non corrispondono ai risultati raggiunti di cui agli obiettivi prefissati dal Comune per un reale ed efficiente risanamento dei conti.

**Il consigliere Santoro** esprime perplessità sul parere espresso dal Collegio dei Revisori, ritiene, inoltre, che manca un indirizzo chiaro e realistico rispetto a temi caldi che attendono risposte chiare e urgenti da parte dell'Amministrazione. Alla luce dei rilievi sollevati nutre seri dubbi che possono essere raggiunti gli obiettivi prefissati.

**Il consigliere Pace** evidenzia correttezza di procedura e dei conti riconosciuti dalla Magistratura contabile, processo vero e concreto di risanamento dei conti da parte dell'Amministrazione che non ha limitato l'offerta dei Servizi alla città. Ritiene che se il Comune risente di una limitata manovra di spesa pubblica le motivazioni sono da attribuire essenzialmente a linee di politica economica regionale e governativa.

**Il consigliere Coppeto** ribadisce e conferma il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta in esame. Manifesta apprezzamento per il dialogo istituzionale riavviato "sulla questione Napoli" tra il Sindaco e il Governo avviato nei giorni precedenti a Palazzo Chigi, sollecita vivamente il Sindaco e i Parlamentari presenti in aula, alla luce delle asimmetrie normative evidenziate dall'assessore al Bilancio nella relazione resa, di far sì che anche il Comune di Napoli possa beneficiare alla stregua degli altri Comuni in predissesto, delle stesse dilazioni di tempo per il rientro dal debito.

**Il consigliere Nonno** preannuncia e motiva il parere contrario, rilevando che non ha responsabilità rispetto al debito accumulato negli anni dall'Ente e, che le uniche responsabilità che gli possono essere attribuite sono quelle di aver fatto sempre una opposizione responsabile e costruttiva. Infine esprime apprezzamento al buon lavoro svolto negli anni dall'assessore Palma. Rimanda altri confezioni e approfondimenti al prossimo bilancio di previsione 2017/2019 da approvare entro

M

novembre prossimo.

**Il consigliere Guangi** considerata la delicatezza del tema posto, chiede che la proposta venga posta in votazione per appello nominale.

**Il Presidente** constatato che non vi sono altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione così come richiesto per appello nominale la proposta di G.C. n.555 del 22.09.2016, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con presenza in aula di n.32 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Guangi e Nonno**) i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con n. 25 voti favorevoli e n. 7 voti contrari

### **Delibera**

l'approvazione della la proposta di G.C. n. 555 del 22.09.2016, avente ad oggetto: *rimodulazione del piano di riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015* con n.3 ordini del giorno precedentemente approvati.

**Il Presidente** propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione testé adottata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Santoro, Palmieri, del gruppo PD e del movimento cinque stelle ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

- Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:
- n.3 ordini del giorno;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti
- proposta di G.C. n. 555 del 22.09.2016, composta da n.7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.31, separatamente numerate.

**Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.**

*Salta*  
Il Dirigente  
Dott.ssa E. Barlati  
*E. Barlati*



Il Coordinatore  
Dr. G. Scala  
*G. Scala*

*del che il presente verbale viene sottoscritto come impresso*

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale  
Dr. Salvatore Guangi  
*S. Guangi*

Il Vicesegretario Generale  
Dr. Francesco Maida  
*F. Maida*

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale  
Fulvio Frezza  
*F. Frezza*

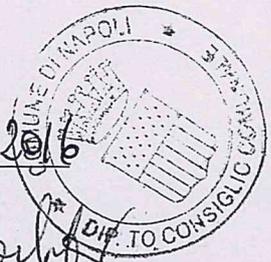
Il Presidente del Consiglio comunale  
Alessandro Fucito  
*A. Fucito*

Il Segretario Generale  
Dr. Gaetano Virtuoso  
*G. Virtuoso*

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 7/10/2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

*[Signature]*



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.gvo 267/2000 è comunicato con nota n. 466529 del 30/9/2016 a:

Sindaco d. de Magistris,  
Am. Peluso, Dott. Mucciariello, Dott. Aurino, Dott. Seale

*[Signature]*

### ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma: \_\_\_\_\_

#### Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. \_\_\_\_\_ pagine progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione consiliare n. 45 del 30/9/2016.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da complessivi fogli n. 51 progressivamente numerate:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
- sono visionabili, in originale, presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile



COMUNE DI NAPOLI

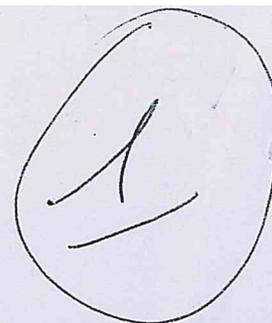
*Dipartimento Consiglio Comunale  
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**

**INTEGRANTE DELLA**

**DELIBERAZIONE DI C.C.**

**N° 15 ..... DEL 30/9/2016**



[Allegato 1]

## ORDINE DEL GIORNO

“Valutare l' opportunità di costituire, senza ulteriori aggravii ed oneri finanziari a carico dell'Ente, un Dipartimento autonomo delle Entrate del Comune di Napoli al fine di migliorare e velocizzare la capacità di riscossione dell' Amministrazione Comunale di Napoli anche attraverso la costituzione di un Data warehouse su cui far convergere i dati settoriali e parzialmente aggregati dei singoli servizi impegnati nella riscossione delle entrate patrimoniali e non del Comune di Napoli. Strumento di supporto necessario per il controllo dell' andamento finanziario dell' Ente nonché per le decisioni strategiche e di programmazione delle attività da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi. Questa scelta consentirebbe altresì di presidiare in maniera uniforme la complessa fase della riscossione coattiva”.

### PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale di Napoli, nell' ambito dell' efficientamento dei processi direzionali dell' Ente, ha la necessità di acquisire per intero i valori numerari delle entrate di propria pertinenza ;
- che come ben noto uno dei più elevati punti di criticità del Comune di Napoli è rappresentato dalla grande fascia di evasione relativa ai tributi, ai canoni, alle sanzioni amministrative nonché in generale alle entrate di competenza comunale;
- che tale fenomeno scaturisce anche dalla parcellizzazione della gestione delle predette entrate;
- che ciò comporta spreco di risorse e gravi mancanze di disponibilità numerarie nelle casse comunali, con conseguente diminuzione dei servizi resi ai cittadini;
- che questa situazione, ormai consolidata, ha portato alla condizione di predissesto finanziario divenuta di pubblico dominio da diversi anni;
- che tale condizione emerge chiaramente nei bilanci dell' Ente, nei pareri dei revisori dei conti a corredo e nelle prescrizioni ormai “storiche” della competente Corte dei Conti ;

### CONSIDERATO:

- che è necessario, al di là delle proposte nel merito mai concretamente realizzate, presidiare definitivamente ed in maniera efficiente ed efficace le entrate dell' Ente:

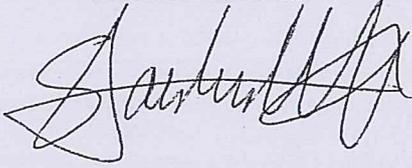
### IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

*richio approfondimento con tavola tecnica per supervisione i presufforti delle*

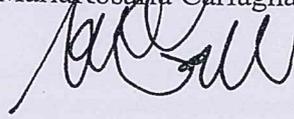
- a valutare l' opportunità di costituire, senza ulteriori aggravii ed oneri finanziari a carico dell'Ente, un Dipartimento autonomo delle Entrate del Comune di Napoli al fine di migliorare e velocizzare la capacità di riscossione dell' Amministrazione Comunale di Napoli anche attraverso la costituzione di un Data warehouse su cui far convergere i dati settoriali e parzialmente aggregati dei singoli servizi impegnati nella riscossione delle entrate patrimoniali e non, del Comune di Napoli. Struttura organizzativa di supporto necessaria per il controllo dell' andamento finanziario dell' Ente

nonché per le decisioni strategiche e di programmazione delle attività da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi” Questa scelta consentirebbe altresì di presidiare in maniera uniforme la complessa fase della riscossione coattiva.

Consigliere  
Stanislao Lanzotti



Consigliere  
Maria Rosaria Carfagna



Consigliere  
Salvatore Guangi



Allegato n. 2



COMUNE DI NAPOLI

16

CONSIGLIO COMUNALE

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Delibera 555/2016. Rimodulazione piano di riequilibrio - Ordine del giorno.

Premesso

che la procedura di pre-dissesto prevede il continuo monitoraggio sull'attuazione del Piano di riequilibrio;

Che in particolare l'art. 243-quater del Tuel prevede l'invio da parte dei revisori dei Conti di una relazione semestrale alla Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Campania.

Ricordato

Che l'adozione del Piano di riequilibrio e il monitoraggio sulla sua attuazione sono attività di stretta competenza del Consiglio comunale;

Considerato

Che nel corso della pregressa attività di monitoraggio si sono verificate diverse disfunzioni relative alla comunicazione e alla trasparenza degli atti e della corrispondenza intercorsa con la Corte dei Conti e gli altri soggetti interessati come MEF e Mininterno;

che, in particolare, risultano comunicazioni relative al monitoraggio inviate alla Corte dei Conti direttamente dalla Direzione Servizi Finanziari irrispettivamente non portate alla conoscenza del Consiglio Comunale tramite il proprio Presidente, come invece è prassi comune da parte del Collegio dei Revisori;

Rilevato pertanto che, una cospicua parte dell'attività di monitoraggio operata nel corso del 2015 è stata sottratta alla conoscenza del Consiglio Comunale;

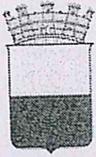
Ritenuto che, in considerazione del residuo termine di ulteriori sette anni di durata della procedura di riequilibrio, occorra rendere pienamente partecipi i consiglieri comunali dell'attuazione del Piano di riequilibrio di cui oggi viene sottoposta la rimodulazione;

Il Consiglio Comunale

impegna la giunta, e specificamente l'Assessore al Bilancio, a tenere costantemente informati gli organi consiliari sull'attività di monitoraggio e comunque sull'attuazione del piano di riequilibrio, avendo cura in particolare di trasmettere per conoscenza ogni atto inerente l'argomento.

*De Rosa Roberto*  
*Federico*

Via Verdi, 35 - 80133 - Napoli - Italia  
Tel. 081 795 9791 - 9792 - Fax 081 795 9910  
partito democratico@comune.napoli.it



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
Napoli Capitale - Gruppo MISTO

[Allegato 3]

*Ordine del giorno*

Proposta di emendamento alla Delibera di Giunta Comunale n. 555 del 22/09/2016 avente ad oggetto "PROPOSTA AL CONSIGLIO – Rimodulazione del piano di riequilibrio del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1 comma 714 della L. 208/2015"

Seduta di consiglio comunale del 30 settembre 2016

~~SI PROPONE DI AGGIUNGERE DOPO IL PUNTO 1 DEL DELIBERATO QUANTO SEGUE:~~

*Integrare il testo e la Giunta comunale.*

ad  
~~LE~~ Istituire, ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del Comune di Napoli e dell'articolo 16 del Regolamento interno del Consiglio Comunale, una Commissione Speciale paritetica con compiti di verifica delle attività dell'amministrazione relative al Piano pluriennale di riequilibrio del Comune di Napoli"

*Calchi* (17)

il Consigliere Comunale  
dott. Andrea Santoro

*Santoro*  
*Giunta MISTO (FI)*  
*Mondragone*  
*SCR*

Pa/2016/751200  
DEL 27.9.2016



**Collegio Revisori dei conti**

Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale  
Al Sig. Sindaco  
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale  
Al Sig. Assessore al Bilancio e Finanze  
Al Sig. Segretario Generale  
Alla Direzione Servizi Finanziari

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Proposta al Consiglio Deliberazione di G.C., n. 555 del 22/09/16, "Rimodulazione del Piano di Riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 714 della Legge 208/2015".**

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente*  
**Dr. Giuseppe SCALA**



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI del 26 Settembre 2016**

**Oggetto: Deliberazione di G. C. n. 555 del 22/09/2016 di "PROPOSTA AL CONSIGLIO - Rimodulazione del Piano di Riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015".**

*L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 11:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:*

<i>dr. Nicola GIULLIANO</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Giuseppe CRISCUOLO</i>	<i>Componente</i>
<i>dr. Giuseppe RIELLO</i>	<i>Componente</i>

*per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.*

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

*pag. 1/7*



### **Premesso**

- che il Comune di Napoli è un Ente in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del TUEL 267/2000;
- che il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Napoli è stato approvato la prima volta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 28/01/2013;
- che tale Piano con deliberazione n. 33 del 15/07/2013 è stato aggiornato ai sensi dell'art. 1, comma 15, del Decreto Legge n. 35 del 8/4/2013, convertito con modifiche nella Legge n. 64 del 6/6/2013;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 19/12/2014, sono state approvate delle modifiche al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale in conseguenza delle anticipazioni di liquidità concesse da Cassa Depositi e Prestiti ai sensi degli artt. 31 e 32 del Decreto Legge 66 del 24/4/2014, nonché della necessità di non contabilizzare la restituzione del fondo di rotazione ex art. 243 ter del D.Lgs 267/2000;
- che il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Napoli è stato approvato in data 9 luglio 2014, con sentenza n. 34/2014, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in composizione mista, in accoglimento del ricorso, presentato dal Comune di Napoli, avverso il diniego in un primo momento opposto dalla Sezione Regionale di Controllo della Campania della Corte dei Conti medesima;
- che con deliberazione di Giunta comunale n. 370 del 8/6/2015, rettificata dalla successiva deliberazione, sempre di Giunta comunale, n. 479 del 24/7/2015, si è preso atto degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3, comma 7, del D.lgs 118/2011, per un ammontare di euro 1.639.012.711,35 ;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 6/8/2015 sono state approvate le modalità attraverso le quali procedere al ripiano dell'ulteriore disavanzo venutosi a determinare a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 del D.Lgs. 118/2011, e che, successivamente, la stessa è stata modificata e integrata con Deliberazione di C. C. n. 5 del 24.05.2015.

pag. 2/7



### **Dato atto**

*-che successivamente all'approvazione da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti del Piano di Riequilibrio, sono sopravvenute una serie di norme che impattano profondamente sul Piano stesso e tra le piu' importanti si citano:*

- a)il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs n. 126/2014, recanti la nuova contabilità armonizzata degli enti locali;*
- b) il D.L. n. 78/2015, che detta disposizioni finalizzate alla sostenibilità e all'avvio a regime dell'armonizzazione contabile;*
- c) la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);*
- d) il decreto legge 113/2016 convertito nella Legge n. 160 del 7/8/2016;*

*- che, a seguito dell'entrata in vigore di tali norme, sono state emanate, in particolare ai fini della definizione dell'ambito applicativo: il Decreto MEF del Ministero dell'Interno del 2/4/2015 e la deliberazione n. 13/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, avente ad oggetto "Questione di massima sulla ammissibilità di una estensione della disciplina recata dall'art. 1, comma 714, legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

### **Definito**

*- che la Legge 208/2015, come modificata ed integrata dall'art. 15 del Decreto Legge 113/2016 convertito con modificazione nella legge 7/8/2016 n.160, pone la possibilità agli Enti che hanno presentato nel corso del 2013 o 2014 il Piano di Riequilibrio, di poter ripianare la quota di disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui applicata al Piano di Riequilibrio e provvedere entro il 30/09/2016 alla rimodulazione del precedente Piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario di cui all'art.3 D.Lgs. n.118 del 23/6/2011;*

*- che il sopravvenuto adempimento normativo attuato con l'introduzione dei commi 714 e 715 della Legge 208/2015 configura la facoltà di riformulare il Piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità stabilite dall'art.3 del D.lsg. n.118/2011 e dal D.M. Del 2/4/2015, ma*

pag. 3/7



*lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni assunti da ciascun Ente nel precedente Piano, così come stabilito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie, in data 3/5/2016 con Deliberazione n.13/2016;*

#### **Considerato**

- *che il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2015 con deliberazione n. 5 del 24/5/2016;*
- *che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 con deliberazione n. 13 del 5/8/2016;*

#### **Ricevuta**

- *con apposita comunicazione formale, in data 26/9/2016, prot. n.746600, copia della deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 22/9/2016 avente ad oggetto “PROPOSTA AL CONSIGLIO-Rimodulazione del piano di riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell’articolo 1 comma 714 della L. 208/2015”, completa della relazione predisposta dall’U.O.A. Monitoraggio Piano Pluriennale di Riequilibrio;*

#### **Visto**

- *il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, in termine di “favorevole”;*
- *il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000, in termine di “favorevole”;*

#### **Lette**

- *le osservazioni del Segretario generale;*
- *la Relazione al Piano di Riequilibrio predisposta dall’U.O.A. Monitoraggio Attuazione Piano Pluriennale di Riequilibrio;*

pag. 4/7



### Riscontrato

- che il disavanzo da piano di riequilibrio è pari a euro 205.446.103,49;
- che il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui è pari a euro 1.433.566.607,86;
- che il mancato assorbimento del disavanzo registrato nel 2015 è pari a euro 53.939.424,91;
- che il disavanzo complessivo da riassorbire entro il 2022 è pari a euro 568.203.640,69;
- che la tabella riportata al paragrafo 2 - ripiano del disavanzo di amministrazione, della Sezione Seconda del piano, è modificata come segue:

Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare € 850.209.816,99 (A)	copertura		copertura		copertura		copertura	
	esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022	
Disavanzo residuo (B)	568.203.640,69	487.031.692,02	405.859.743,35	324.687.794,68	243.515.846,01	162.343.897,34	81.171.948,67	
Quota di ripiano per anno (C)	81.171.948,67	81.171.948,67	81.171.948,67	81.171.948,67	81.171.948,67	81.171.948,67	81.171.948,67	
Importo percentuale (C/A)*100	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)	487.031.692,02	405.859.743,35	324.687.794,68	243.515.846,01	162.343.897,34	81.171.948,67	0,00	

### Il Collegio dei Revisori

- visto l'art. 239 del Dlgs. n. 267/2000;
- tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente proponente;
- tenuto conto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Ragioniere generale;
- tenuto conto delle osservazioni del Segretario generale;

pag. 5/7



sulla base di quanto in precedenza **premess**o, dato atto, definito, considerato, ricevuta, visto, letto e riscontrato:

**INVITA**

L'Ente a porre in essere le seguenti attività propedeutiche alla sostenibilità del sopra richiamato Piano:

- 1) Continuo monitoraggio delle leve che l'Ente ha inteso attivare ai fini del risanamento;
- 2) Attivazione entro 30 gg., in caso di disequilibrio accertato, di idonee misure correttive che vadano ad applicarsi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla tenuta del Piano di Riequilibrio;
- 3) Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Riequilibrio all'Organo di Revisione.

**ESPRIME**

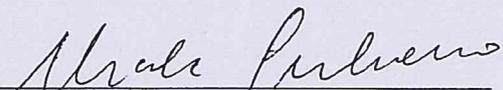
parere in termine di "favorevole" alla Deliberazione di G. C. n. 555 avente ad oggetto: Proposta al Consiglio - Rimodulazione del Piano di Riequilibrio del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015, nell'intesa che le raccomandazioni sopra riportate siano accolte.

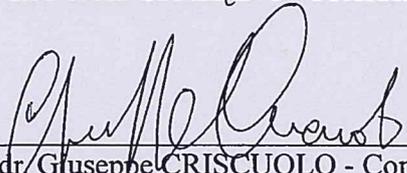
pag. 6/7



Napoli, lì 26/09/2016

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

  
dr. Nicola GIULIANO - Presidente

  
dr. Giuseppe CRISCUOLO - Componente

  
dr. Giuseppe RIELLO - Componente

580  
22/9/16  
COMUNE DI NAPOLI



Proposta di delibera prot. n° 34 del 22/09/2016

ORIGINALE

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Annotazioni .....

Proposta al Consiglio

12 F02  
del 22/09/2016

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 555 /

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO - Rimodulazione del piano di riequilibrio del comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015

22 SET. 2016

Il giorno ....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 8 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

P

**ASSESSORI:**

Raffaele DEL GIUDICE

P

Roberta GAETA

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

ASSENTE

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Enrico PANINI

P

Daniela VILLANI

P

Carmine PISCOPO

P

Ciro BORRIELLO

P

P

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: DEL. GAETANO VILLANO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

**PREMESSO CHE:**

- I. il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del TUEL, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013, modificata ed integrata con deliberazioni di C. C. nn. 33/2013 e 84/2014;
- II. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 8/6/2015, rettificata dalla successiva deliberazione n. 480 del 23/7/2015, si è preso atto degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ex art. 3 comma 7 D. Lgs. 118/2011 effettuato da parte di tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione;
- III. con la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 6/08/2015 sono state approvate le modalità attraverso le quali procedere al ripiano dell'ulteriore disavanzo venutosi a determinare a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 del D.Lsg. 118/2011;

**DATO ATTO CHE:**

- IV. successivamente all'approvazione da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti del piano di riequilibrio, sono sopravvenute una serie di norme che impattano profondamente sul piano stesso; tra le più importanti, si citano:
  - A. il D. Lgs. 118/2011, recante la nuova contabilità armonizzata degli enti locali;
  - B. il D.L. n. 78/2015, che detta disposizioni finalizzate alla sostenibilità e all'avvio a regime dell'armonizzazione contabile;
  - C. la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015);
  - D. il Decreto-Legge 113/2016, poi convertito in Legge n. 160 del 7 agosto 2016;
- V. a seguito dell'entrata in vigore di tali norme, sono state emanate circolari e interpretazioni che ne hanno definito l'ambito applicativo; tra le più importanti, si citano:
  - A. il Decreto MEF del Ministero dell'Interno del 2/04/15;
  - B. la Deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2016;

**CONSIDERATO CHE:**

- VI. appare in particolare necessario tenere conto della sterilizzazione delle entrate determinata dall'operatività del Fondo crediti di dubbia esigibilità di competenza, nonché degli effetti del riaccertamento straordinario, che ha determinato l'emersione di un disavanzo tecnico da ripianare in 30 anni a quote costanti;
- VII. risulta quindi opportuno procedere alla rimodulazione del piano, provvedendo a:
  - A. individuare le componenti di disavanzo da piano e disavanzo da riaccertamento straordinario;
  - B. individuare le correlate componenti dell'entrata e della spesa con le quali si intende finanziare il disavanzo, che restano essenzialmente:
    - i. il rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità ripetutamente erogate tra il 2013 e il 2014, tenuto conto di quanto chiarito dall'IFEL, il quale ha confermato che l'accantonamento iscritto a tale titolo nella parte accantonata del risultato di amministrazione costituisce una fonte di finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto;
    - ii. la vendita di *asset* dell'amministrazione, essenzialmente consistenti nella vendita del patrimonio immobiliare e di partecipazioni societarie, conformemente al piano di razionalizzazione approvato;
- VIII. che, a ulteriore supporto delle predette leve, operano tuttora ulteriori misure che, pur non immediatamente evidenti nel piano, determineranno il miglioramento dei saldi, quali l'incremento della riscossione, con conseguente tendenziale stabilità, se non riduzione, del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché le ulteriori riduzioni di spesa già avviate (per esempio, riduzione dei fitti passivi);
- IX. che, a tal fine, l'UOA Monitoraggio Piano Pluriennale di Riequilibrio ha predisposto una specifica relazione, da cui risulta che:
  - A. il disavanzo specificamente riferito al piano di riequilibrio è pari a € 205.446.103,49, ripartito in quote costanti per la durata residua del piano;

- B. il disavanzo specificamente riferito al piano di riequilibrio è pari a € 1.433.566.607,86 ripartito in quote costanti fino al 2044;
- C. il mancato assorbimento del disavanzo registrato nel 2015 risulta pari a € 53.939.424,91, per cui tale importo, ai sensi dell'articolo 1 comma 714bis della L. 208/2015, viene distribuito sui restanti 7 anni del piano di riequilibrio in quote costanti, fino al 2022;
- D. da quanto precede, risulta un obiettivo di riassorbimento del disavanzo entro il 2022 pari a € 568.203.640,69;
- E. viene utilizzato l'accantonamento relativo alle anticipazioni di liquidità erogate tra il 2013 e il 2014, in ragione delle restituzioni previste entro il 2022;
- F. sono stati lasciati invariati tutti gli altri importi inclusi nel piano stesso;
- G. risulta altresì allegata una specifica tabella nella quale è riportato un aggiornamento, rispetto a quello originariamente previsto dal piano, della ricostituzione, entro il termine del piano stesso, degli importi riferiti alle somme vincolate, prevedendo la piena ricostituzione delle stesse entro il termine del piano;

### RILEVATO CHE

- X. il contenuto della relazione risulta conforme agli indirizzi in precedenza richiamati;

### RITENUTO PERTANTO:

- XI. di dover procedere alla rimodulazione del piano, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 714, della L. 208/2015, a tal fine approvando la relazione e relativi allegati predisposti da parte dell'UOA Monitoraggio Piano Pluriennale di Riequilibrio;

*Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 31 pagine, progressivamente numerate:*

- Relazione predisposta dall'UOA Monitoraggio Piano Pluriennale di Riequilibrio, con relativi allegati.

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente dell'U.O.A. Monitoraggio del Piano di Riequilibrio Pluriennale

(Sergio Aurino)



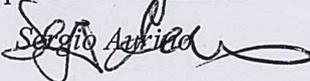
**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

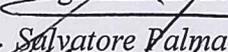
PROPORRE al CONSIGLIO

1. approvare la relazione predisposta dall'UOA Monitoraggio Attuazione Piano Pluriennale di Riequilibrio;
2. stabilire che:
  - (a) il disavanzo corrispondente al piano di riequilibrio è pari a € 205.446.103,49;
  - (b) il disavanzo da riaccertamento straordinario è pari a € 1.433.566.607,86;
  - (c) il mancato assorbimento del disavanzo registrato nel 2015 è pari a € 53.939.424,91;
  - (d) il disavanzo complessivo da riassorbire entro il 2022 è pari a € 568.203.640,69
  - (e) è conseguente modificata la tabella riportata al paragrafo 2 – ripiano del disavanzo di amministrazione, della Sezione Seconda del piano;
3. trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente dell'UOA Monitoraggio Piano di Riequilibrio Pluriennale



L'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione



Visto: Il Direttore Centrale Servizi Finanziari  
Raffaele Mucciarriello



Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO

17

IL SEGRETARIO GENERALE

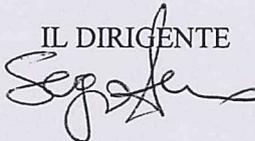
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 34 DEL 22/09/2016, AVENTE AD OGGETTO:

**Rimodulazione del piano di riequilibrio del comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della Legge 208/2015**

Il Dirigente dell'UOA Monitoraggio Piano di Riequilibrio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

**FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE  


Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 22/09/2016 Prot. 12.702  
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

**FAVOREVOLE**

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE  


**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di € ..... viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap..... ( ) del Bilancio ....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€ .....
Impegno precedente	€ .....
Impegno presente	€ .....
Disponibile	€ .....



Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Servizi Finanziari – Unità Operativa  
Autonoma Monitoraggio del Piano di Riequilibrio - prot. 34 del 22.9.2016 - pervenuta al Servizio  
Segreteria della Giunta Comunale in data 22.9.2016 – SG 580

Osservazioni del Segretario Generale

5

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dall'ufficio proponente.

Il provvedimento perviene alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, è oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione rilevabili dall'atto proposto. Con esso si propone al Consiglio Comunale di approvare la relazione prodotta dall'Unità Operativa Autonoma Monitoraggio del Piano di Riequilibrio con la conseguente rimodulazione della programmazione del ripiano del disavanzo.

Letto il parere di regolarità tecnica che recita: “Favorevole”;

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “Favorevole.”.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il parere di regolarità contabile implica che siano state svolte attente valutazioni in ordine a: “[...] la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità sul relativo intervento o capitolo; l'osservanza dei principi contabili e delle norme fiscali; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri economico-finanziari dello stesso; la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio dell'Ente in relazione agli equilibri patrimoniali.” Altresì rilevanti sono le valutazioni sulla coerenza dell'atto proposto rispetto alle prescrizioni del Piano di riequilibrio affinché lo stesso si mantenga idoneo, sia in termini di competenza che di cassa, all'effettivo risanamento dell'Ente.

La proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio assume a riferimento sostanziale gli elementi di ricognizione e valutazione contenuti nella relazione, pervenendo al risultato riportato nel dispositivo dell'atto: “(a) il disavanzo corrispondente al piano di riequilibrio è pari a € 205.446.103,49; (b) il disavanzo da riaccertamento straordinario è pari a € 1.433.566.607,86; (c) il mancato assorbimento del disavanzo registrato nel 2015 è pari a € 53.939.424,91; (d) il disavanzo complessivo da riassorbire entro il 2022 è pari a € 568.203.640,69”.

Il nuovo Piano di recupero del disavanzo è esposto nella tabella 4 della predetta relazione, la quale nell'ultima parte affronta la problematica della ricostituzione delle entrate vincolate; entrate che hanno risentito, tra l'altro, della riduzione dei trasferimenti, con una previsione peggiorativa per il futuro in considerazione di ulteriori tagli “dei trasferimenti e dell'entrata in ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità erogate nel 2013 e nel 2014 (già nel 2015 hanno cominciato ad esplicare i propri effetti”.

Infine, la stessa relazione si conclude con la proposta di correttivi riguardo a specifiche tematiche afferenti sia all'entrata che alla spesa, prima di rappresentare in un'apposita tabella il cronoprogramma per la ricostituzione delle somme vincolate.

Si richiamano:

- l'art.1, comma 714, della L. 208/2015, in cui si prevede che “Gli enti locali che nel corso degli anni dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 [...]. Entro il 30 settembre 2016, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con

S.L.

VISTO:  
Il Sindaco

17

IL SEGRETARIO GENERALE

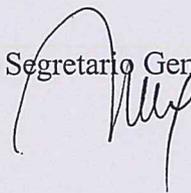
6  
l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.”;

- l'art.1, comma 714 bis, della L. 208/2015, in cui si stabilisce che “Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;
- le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti – sezione delle Autonomie – con deliberazione n. 4/2015 - avente ad oggetto “Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali” - laddove, si precisa che “La proposta di rimodulazione del piano, simmetricamente a quanto previsto dall'art. 243-bis, comma 7-bis del TUEL, deve essere corredata dal parere positivo dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente e deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”.

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici comunali e le valutazioni della dirigenza, alla quale compete, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che trova estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima. Nel quadro normativo disciplinante compiti e responsabilità della dirigenza, assume rilievo, altresì, l'attività di vigilanza e controllo sulla correttezza delle procedure attuative dell'atto proposto, ove dovesse essere confermato in sede deliberante.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità, nonché con riferimento ai principi di cautela e di prudenza cui deve informarsi l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

 22.9.16

VISTO:  
Il Sindaco



COMUNE DI NAPOLI  
SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**  
**INTEGRANTE DELLA**  
**DELIBERAZIONE DI G. C.**  
**N. 555 DEL 22-9-2016**

PROPOSTA AL CONSIGLIO

## Relazione sulla rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale del comune di Napoli, ai sensi dell' articolo 1 comma 714 della L. 208/2015

### Indice generale

Premessa .....	2
Analisi del contesto normativo .....	3
Deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 4/2015 .....	3
Decreto MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015 .....	4
Decreto-Legge 78/2015.....	4
Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) .....	5
Deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2016 .....	5
Decreto-Legge 113/2016.....	5
Considerazioni sull'evoluzione delle norme e delle correlate interpretazioni .....	6
Rimodulazione del piano di riequilibrio del comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della Legge 208/2015 .....	8
Andamento del piano nel primo triennio (2013/2015).....	8
Il 2015 e l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata.....	17
Il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario e l'articolo 2 del D.L. 78/2015 .....	18
L'approvazione del rendiconto 2015 e gli effetti sul disavanzo, anche alla luce dell'articolo 1, comma 714, della L. 208/2015 .....	19
Conseguenze sul disavanzo derivanti dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 13/2016, nonché dall'articolo 1 comma 714bis della L. 208/2015 .....	22
Contenuti della proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio .....	24
Ricostituzione delle entrate vincolate .....	29

## Premessa

Il piano di riequilibrio adottato dal consiglio comunale nel 2013 ed approvato definitivamente dalla Corte dei Conti nel 2014, a seguito di apposita pronuncia delle Sezioni Riunite, poggia su un quadro di riferimento normativo che, negli ultimi anni, ha subito una profonda evoluzione, peraltro ancora in corso. Fin da subito, è stato necessario procedere ad alcune modifiche dettate essenzialmente dalla necessità di tenere conto delle quote di restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate da Cassa Depositi e Prestiti, cui il comune di Napoli ha fatto ricorso tra il 2013 e il 2014 per un importo complessivo di circa € 1,2mld.

L'Amministrazione ha conseguentemente provveduto ad effettuare nel 2013 e nel 2014 due aggiornamenti al piano di riequilibrio, rispettivamente con le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 33/2013 e 84/2014. Con tali deliberazioni, si è unicamente provveduto a rivisitare alcuni importi contenuti nelle tabelle riferite all'equilibrio di parte corrente e all'equilibrio di parte capitale riportate nella Sezione Seconda "Risanamento" del piano approvato nel 2013.

Nel 2015, il quadro di riferimento normativo su cui poggiava l'architettura del piano ha subito un mutamento radicale: è infatti entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, già prevista nel 2011 ed oggetto di una marcata rivisitazione nel 2014. Uno degli aspetti salienti della nuova normativa è costituito dalla cogenza dei principi contabili, assurti a rango di legge (essi sono infatti contenuti in diversi allegati al decreto legislativo 118/2011), in luogo dei precedenti formulati dall'Osservatorio sulla Contabilità degli enti locali, che costituivano raccomandazioni a carattere non immediatamente precettivo. Tale novità, unitamente ad un altro aspetto caratterizzante la nuova normativa, consistente nella stretta osservanza della capacità di spesa effettiva degli enti locali, testimoniata dalla (re)introduzione del bilancio di cassa a fini autorizzatori per il primo anno del bilancio triennale nonché dall'operatività del nuovo meccanismo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, di fatto impone una profonda rivisitazione del piano approvato, in modo da disporre effettivamente di uno strumento allineato al mutato quadro di riferimento entro cui gli enti locali si trovano ad operare.



## Analisi del contesto normativo

Dando per scontato l'avvenuto rispetto delle norme contenute negli articoli da 243bis a 243quater del TUEL, in questo paragrafo sono passate in rassegna alcune norme e orientamenti successivi all'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata, che hanno influito sulle modalità di calcolo della voce "totale parte disponibile" del nuovo prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, nonché di alcune specifiche pronunce della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, attesa la loro valenza nomofilattica rispetto all'operato delle Sezioni regionali di controllo, al fine di fornire, sia pure in sintesi, il complesso quadro normativo di riferimento entro cui va collocata la disciplina del piano di riequilibrio.

Per ciò che attiene ai precetti derivanti dall'applicazione dei nuovi principi contabili, cui si è fatto cenno in precedenza, si entrerà successivamente nel merito, allorquando si procederà all'esame delle singole voci di entrata e di spesa contenute nel piano di riequilibrio.

Di seguito, sono le norme e gli orientamenti sono riportati in rigoroso ordine cronologico.

## Deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 4/2015

Con tale pronuncia, la Corte detta le linee di indirizzo a regioni ed enti locali per il passaggio alla nuova contabilità. Per ciò che attiene al piano di riequilibrio, particolarmente significativi appaiono gli ultimi due paragrafi della deliberazione, attinenti rispettivamente all'equilibrio reale di cassa e ai rapporti tra nuova contabilità e piano di riequilibrio.

Sul primo aspetto, assumono particolare rilievo le seguenti considerazioni della Corte:

1. la competenza finanziaria diviene una competenza *realizzativa*, in cui i crediti e i debiti che scadono nell'esercizio devono poter garantire, tra loro, un perfetto equilibrio di flussi finanziari, con conseguente necessità di ricondurre la spesa corrente alla sua effettiva potenzialità, in modo da garantire che non si spenda più di quanto si incassi;
2. occorre tenere conto del grado di realizzazione delle entrate, che deve indurre ad una revisione dei comportamenti tale da concentrare il massimo sforzo sul miglioramento della riscossione, sia in termini di velocità, sia di rendimento, in modo da limitare l'impatto sulla qualità e quantità dei servizi;
3. risulta indispensabile procedere alla corretta ricostruzione della cassa dell'ente, distinguendo tra fondi liberi e fondi vincolati.

Per ciò che attiene al secondo aspetto, vengono in rilievo le seguenti considerazioni della Corte:

1. il maggiore disavanzo di amministrazione è riconducibile all'operazione di cancellazione dei residui che non sottendono un'obbligazione giuridicamente perfezionata, nonché all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 2015;
2. l'impatto sul piano può derivare anche dal manifestarsi di effetti sulla gestione non rilevabili all'epoca della presentazione del piano di riequilibrio, quali: a) la riduzione delle risorse disponibili per effetto dei nuovi e maggiori accantonamenti; b) le eventuali insussistenze/inesigibilità sopravvenute in sede di ulteriore riaccertamento dei residui; c) il ricalcolo della percentuale annua di ripiano del disavanzo sulla base del nuovo criterio di imputazione dei debiti e dei crediti;
3. la rimodulazione del piano di riequilibrio può avvenire solo ed esclusivamente in riferimento al maggior disavanzo di amministrazione, mentre nessuna dilazione può essere apportata all'attuazione di tutte le altre misure indicate nel piano approvato concernenti la realizzazione di maggiori entrate e la riduzione delle spese, in special modo di quelle finalizzate al riequilibrio della parte corrente del bilancio in caso di accesso al Fondo di rotazione.

## **Decreto MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015**

Con tale provvedimento, il Ministero ha dettato criteri e modalità per il ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, avuto anche riguardo alla "individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto". Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che, in presenza di un risultato di amministrazione negativo al 31.12.2014, il "maggiore disavanzo" è pari alla differenza algebrica tra la voce "totale parte disponibile" e la voce "risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014" del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 2 del decreto chiarisce che sussistono due disavanzi, l'uno legato al risultato di amministrazione al 31.12.2014, l'altro corrispondente al maggiore disavanzo, da ripianare entro un arco massimo di 30 anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 16, del D. Lgs. 118/2011, a mezzo di apposita deliberazione di Consiglio Comunale nella quale sia indicata l'entità del ripiano annuale e i mezzi per farvi fronte.

L'articolo 3 chiarisce che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità "è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95".

L'articolo 4 individua le modalità per la verifica del ripiano del disavanzo: se dal confronto tra il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e il disavanzo al 1° gennaio 2015 risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

## **Decreto-Legge 78/2015**

L'articolo 2 del decreto-legge detta disposizioni finalizzate alla sostenibilità e all'avvio ai regime dell'armonizzazione contabile. Particolarmente importanti sono le previsioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo, che si ritiene utile riportare di seguito per esteso.

*5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*

*6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.*

### **Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)**

L'articolo 1, comma 714, della legge reca misure concernenti gli enti locali che nel corso del 2013, del 2014 o del 2015, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, o ne hanno conseguito l'approvazione. Gli stessi:

- possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015;
- entro il 30 settembre 2016, ferma restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, possono provvedere a rimodularlo o riformularlo "in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui" previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- possono effettuare la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter in un periodo massimo di trenta anni.

### **Deliberazione Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2016**

Tale importante pronuncia della Sezione delle Autonomie prende le mosse da una deliberazione della Sezione Regionale di controllo per la Regione Siciliana (deliberazione n. 53/2016) e giunge ad affermare il seguente principio: *"Il sopravvenuto intervento normativo attuato con l'introduzione dei commi 714 e 715 riconosce la facoltà di riformulare o rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell'approvazione del piano"*. Stabilisce inoltre che, anche se non espressamente previsto dalla legge, il piano riformulato o rimodulato deve essere comunque corredato del parere dei Revisori dei Conti.

### **Decreto-Legge 113/2016**

Tale Decreto, poi convertito in legge n. 160/2016, ha aggiunto all'articolo 1 della Legge 208/2015 il comma 714-bis. Tale comma riguarda gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, i quali possono provvedere - con delibera consiliare da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - a rimodulare o riformulare il piano stesso, qualora nel corso della gestione del piano emergano nuovi disavanzi o debiti fuori bilancio e non sia possibile assorbirli nel periodo previsto dagli articoli 188 (per il disavanzo) e 194 (per i debiti fuori bilancio) del T.U.E.L. Nel procedersi alla riformulazione o rimodulazione, per gli enti interessati rimangono comunque fermi:

- la durata originaria del piano;
- l'obbligo per l'ente di effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L.;
- la possibilità di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Pertanto, il ripiano del disavanzo o la copertura di nuovi debiti fuori bilancio può avvenire anche in un periodo più ampio rispetto a quanto previsto dagli articoli 188 e 194 del T.U.E.L., ma senza superare la durata del piano.

Si ricorda che l'articolo 188 del T.U.E.L. prevede che il disavanzo di amministrazione possa anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. L'articolo 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) prevede che per il pagamento l'ente può

provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Si prevede, infine, che durante il perfezionamento e l'approvazione del nuovo piano riformulato o rimodulato si sospendono:

1. la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (articolo 243-bis, comma 3, del T.U.E.L.);
2. le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente (articolo 243-bis, comma 4, del T.U.E.L.).

### **Considerazioni sull'evoluzione delle norme e delle correlate interpretazioni**

Dalla rassegna appena effettuata, emerge chiaramente la complessità di una normativa continuamente in evoluzione. Particolarmente critica appare la formulazione del comma 714 della Legge di stabilità 2016: si tratta di una disposizione certamente non precisa (si conferisce facoltà agli enti di "rimodulare o riformulare" il piano di riequilibrio su un arco di tempo trentennale e al contempo permane il riferimento alla durata massima di 10 anni che l'art. 243-bis TUEL prevede per il piano stesso), che ha indotto ANCI a rivendicare la necessità di risolvere quanto prima l'incertezza, attraverso l'eliminazione, dal disposto del comma 714, dell'inciso in cui si fa riferimento alla durata massima del piano di riequilibrio. Oltretutto, allo stato permane una irragionevole disparità di trattamento tra enti sperimentatori, che sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 2 comma 5 del D.L. 78/2015 hanno conservato la facoltà di ripianare su un arco temporale più ampio il riaccertamento straordinario propedeutico all'approvazione del piano stesso, ed enti non sperimentatori. A ciò si aggiunga che la stessa Corte dei Conti sembra escludere del tutto la possibilità di procedere ad una "riformulazione" del piano per gli enti in riequilibrio il cui piano è stato approvato prima del 2015, determinando un'ulteriore disparità: alle pagg. 8-9 della deliberazione 13/2016 si legge infatti che *"deve, anzi, puntualizzarsi come – atteso il tenore letterale della norma che opera una distinzione tra rimodulazione e riformulazione del piano nonché tra enti che hanno approvato il piano simmetrica a quella tra enti che abbiano avuto il piano approvato o che lo abbiano solo adottato – in caso di riformulazione di un piano non ancora adottato si renda necessaria la trasmissione alla Commissione per l'espletamento di una nuova istruttoria"*. Il che equivale a sostenere che gli enti con un piano già approvato possono provvedere solo alla sua "rimodulazione" e solo per tenere conto degli effetti correlati al maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, escludendo quindi la possibilità di correggere e prolungare in 30 anni il ripiano del disavanzo già determinatosi a seguito della ricognizione straordinaria dei residui operata, ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, al momento di avvio della procedura di riequilibrio.

Come precisato dalla stessa ANCI, *"Si ritiene invece che l'obiettivo che il legislatore vuole perseguire con la norma in oggetto sia quello di superare un'asimmetria di trattamento tra la generalità degli enti e quelli che hanno avviato la procedura di riequilibrio prima della generalizzata entrata in vigore dell'armonizzazione contabile. In assenza di norme correttive, infatti, tali enti si sarebbero trovati con una quota del disavanzo da recuperare più celermente, in 10 anni, derivante dal riaccertamento di cui all'art. 243-bis, TUEL, e una quota da ripianare in 30 anni, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, con evidente svantaggio rispetto alla generalità degli enti locali, che possono recuperare tale disequilibrio in 30 anni. Parimenti si sarebbe rilevata una situazione di svantaggio rispetto agli enti che accedono al pre-dissesto nel 2015, in quanto questi ultimi hanno già realizzato la revisione straordinaria dei residui secondo le regole della nuova contabilità, con la possibilità quindi di ripianare il disavanzo scaturente in 30 anni"*.

Oltre a tale questione, che come si vedrà nel prosieguo assume valenza fondamentale ai fini dell'effettiva perseguibilità degli obiettivi di risanamento, un'altra disposizione che ha generato non

pochi dubbi interpretativi è quella riportata all'articolo 2 del Decreto MEF del 2 aprile 2015, allorché concede la facoltà agli enti locali di utilizzare il fondo svalutazione crediti ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Come risulterà esplicitato in occasione dell'illustrazione che sarà effettuata della deliberazione con la quale è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, la norma è stata interpretata nel senso di procedere alla "liberazione" del fondo svalutazione crediti creato in occasione dell'approvazione del rendiconto 2014, quale misura equivalente all'utilizzazione dello stesso ai fini dell'accantonamento al FCDE.

Sembra altresì opportuno segnalare che anche il comma 714bis dell'articolo 1 della legge 208/2015, da ultimo introdotto, di fatto determina difficoltà di carattere interpretativo rispetto allo stesso comma 714, in quanto sembrerebbe dare la facoltà a tutti gli enti, sperimentatori e non, che hanno approvato o no il piano, di procedere alla rimodulazione o riformulazione dello stesso, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Tuttavia, anche in tale norma si fa riferimento alla "durata originaria" del piano stesso, rendendo assai arduo lo sforzo interpretativo necessario per la sua concreta applicazione. L'ipotesi più probabile è che con tale norma voglia riconoscersi la facoltà, agli enti che hanno registrato un ulteriore disavanzo rispetto a quello preventivato, ovvero che debbano fronteggiare nuovi debiti fuori bilancio non ricompresi nella ricognizione richiesta dal comma 7 dell'articolo 243bis del TUEL quale atto obbligatorio ai fini della redazione del piano, di "spalmare" anche questo maggiore disavanzo, nonché i nuovi debiti fuori bilancio, sull'intera durata residua del piano piuttosto che nel triennio del bilancio di previsione. Dimenticando, però, che, stando a quanto chiarito dalla Corte dei Conti, a decorrere dal 1 gennaio 2015 occorre distinguere tra disavanzo da piano e maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario, per cui non è dato sapere a quale delle due entità si riferisca.

8

## Rimodulazione del piano di riequilibrio del comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della Legge 208/2015

### Andamento del piano nel primo triennio (2013/2015)

Come anticipato, il piano di riequilibrio del comune di Napoli è stato definitivamente approvato da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 34/2014. Il piano, redatto in conformità allo schema istruttorio approvato con la deliberazione della Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 16/2012, conteneva la ricognizione e la quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione accertato a seguito della revisione straordinaria dei residui e dei debiti fuori bilancio, nonché l'individuazione delle misure per il ripiano del disavanzo ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio, entro un arco temporale di 10 anni a decorrere dal 2013.

Per ciò che attiene, in particolare, al disavanzo di amministrazione, in corrispondenza della tabella riportata al paragrafo 2 della Sezione Seconda del piano, veniva individuata una previsione di recupero nei 10 anni presi in considerazione, partendo dal dato di € 850.209.816,99. Tale dato risultava tuttavia riferito al risultato di amministrazione registrato per l'anno 2011 ed è stato successivamente rettificato con la deliberazione di C.C. n. 33/2013, in occasione del quale il piano è stato aggiornato per tenere conto dell'avvenuto accesso alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 35/2013, avendo al contempo la disponibilità dei dati del rendiconto 2012. Nello specifico, passando il disavanzo da € 850.209.816,99 a € 783.187.157,06, atteso che l'istruttoria sul piano risultava essere ancora in corso (la deliberazione n. 33/2013 è stata fornita sia alla commissione interministeriale, sia alla Sezione regionale di Controllo, prima che le stesse si pronunciassero), è stato ridotto il ricorso all'alienazione del patrimonio immobiliare di un ammontare pari al miglioramento registrato, con conseguente revisione delle tabelle riportate ai paragrafi 1.2 – equilibrio di parte corrente e 1.3 – equilibrio di parte capitale, della Sezione Seconda del piano. Conseguentemente, risulta modificato anche il calcolo del ripiano del disavanzo riportato al paragrafo 2 della stessa Sezione, come segue:

anno	disavanzo iniziale	recupero annuale	percentuale di recupero
2013	783.187.157,06	31.000.000,00	3,96%
2014	752.187.157,06	80.000.000,00	10,21%
2015	672.187.157,06	80.000.000,00	10,21%
2016	592.187.157,06	80.000.000,00	10,21%
2017	512.187.157,06	90.000.000,00	11,49%
2018	422.187.157,06	90.000.000,00	11,49%
2019	332.187.157,06	90.000.000,00	11,49%
2020	242.187.157,06	91.000.000,00	11,62%
2021	151.187.157,06	90.000.000,00	11,49%
2022	61.187.157,06	61.187.157,06	7,81%
	0		100,00%

Tabella 1 – previsione di ripiano del disavanzo

Occorre inoltre specificare che con successiva deliberazione n. 84 del 19.12.2014, il Consiglio Comunale ha effettuato un ulteriore aggiornamento al piano di riequilibrio, dovuto unicamente al fatto che all'interno dello stesso doveva essere riportato anche l'effetto della restituzione delle quote annue delle ulteriori anticipazioni di liquidità attivate ai sensi del D.L. 66/2014, nonché per tenere conto di quanto chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in ordine al fatto che il piano fosse gravato di una passività, ossia quella riferita alla restituzione del fondo di rotazione ex art. 243ter del TUEL, che (testualmente) "non deve essere contabilizzata". Le conseguenti modifiche apportate alle tabelle riportate ai paragrafi 1.2 – equilibrio di parte corrente e 1.3 – equilibrio di

parte capitale, non hanno tuttavia determinato (né avrebbero potuto farlo, essendo nel frattempo intervenuta l'approvazione del piano da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti) la modifica anche della tabella sul ripiano del disavanzo, che è rimasta quella riportata più sopra. Ciò premesso, rinviando a un apposito successivo paragrafo la trattazione del 2015, nella tabella seguente viene effettuato il raffronto tra la previsione di assorbimento del disavanzo e il recupero effettivo dello stesso come da risultato di amministrazione accertato in sede di rendiconto, nel biennio 2013/2014.

anno	disavanzo iniziale da piano	disavanzo iniziale da rendiconto	recupero annuale da piano	recupero da rendiconto	percentuale di recupero prevista	percentuale di recupero effettiva
2013	783.187.157,06	783.187.157,06	31.000.000,00	80.483.691,59	3,96%	10,28%
2014	752.187.157,06	702.703.465,47	80.000.000,00	31.570.261,16	10,21%	4,03%
disavanzo al 1.01.2015	672.187.157,06	671.133.204,31	111.000.000,00	112.053.952,75	14,17%	14,31%

Tabella 2 – raffronto tra previsione di ripiano del disavanzo da piano di riequilibrio e disavanzo da rendiconto, biennio 2013/2014

Giova qui rammentare che il rendiconto 2013 è stato oggetto di una specifica pronuncia da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. Su tale pronuncia, sono state addotte specifiche controdeduzioni in sede di nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018, recentemente approvato, che si ritiene utile riportare integralmente di seguito.

#### Riquadro 1 – stralcio nota illustrativa del maxi emendamento al bilancio di previsione 2016/2018

(...)

Modalità con le quali si è dato seguito alla deliberazione n. 13/2016 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del D. Lgs. 267/2000

In tema di mantenimento degli equilibri di bilancio, occorre doverosamente illustrare le modalità attraverso le quali l'Amministrazione, ricevuta la deliberazione n. 13/2016 della Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti, ha inteso ottemperare alle prescrizioni dettate da parte dello stesso Organo di controllo amministrativo-contabile.

Occorre premettere che detta pronuncia è stata adottata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 148bis del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire (testualmente) "all'Ente di avvalersi dei rilievi critici di cui alla presente pronuncia specifica agli effetti delle decisioni gestionali da assumersi nella concreta attuazione del succitato strumento di riequilibrio (il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ndr), ponendo comunque in essere, con la massima tempestività ed urgenza, tutte le più idonee determinazioni – funzionalizzate alla rimozione delle irregolarità, nonché, anche in via prospettica, alle opportune "correzioni di rotta" gestionale e al definitivo risanamento dei conti – conseguenti agli accertamenti contenuti nel presente provvedimento, la cui effettiva adozione ed il cui buon esito potranno essere valutati ed accertati da questa Sezione all'atto dell'adozione delle determinazioni conclusive in ordine al predetto monitoraggio in corso di svolgimento, nonché allo scrutinio delle contabilità successive a quella oggetto del presente esame (...)".

I rilievi critici rintracciabili nella pronuncia in questione possono essere sintetizzati come segue:

- 1) mancata ricostituzione di fondi vincolati presso il Tesoriere, con modifica in senso peggiorativo del risultato di amministrazione per un importo pari a € 168.978.446,98;
- 2) errata quantificazione dell'impatto dei mancati incassi relativi agli accertamenti 2013 riferiti alle sanzioni al Codice della Strada, con conseguente peggioramento del risultato di amministrazione per un importo pari al mancato incasso riferito al 2013 per tale risorsa, inclusi i maggiori accertamenti, per un totale di € 59.311.142,10 + € 23.703.529,26 = € 83.014.671,36;

- 3) bassa percentuale di riscossione dei residui attivi e mantenimento nel conto del bilancio di partite creditorie risalenti a diversi anni addietro;
- 4) insufficienza dell'istruttoria finalizzata al mantenimento in bilancio di partite debitorie e creditorie, con particolare riferimento alla necessità di disporre di "adeguate, espresse ed analitiche motivazioni" per ciascuna partita;
- 5) mancato reintegro di risorse vincolate, utilizzate per cassa, con conseguente riverbero in senso negativo sul risultato di amministrazione per un importo pari a € 114.581.024,38, in ragione della discrasia esistente tra la differenza [(residui attivi titoli IV e V) – residui passivi titolo II] e la giacenza di cassa risultante presso il Tesoriere;
- 6) diverse criticità nella gestione dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento "all'assunzione di obbligazioni sprovviste di adeguata copertura finanziaria, per sottostima dell'impegno di spesa ad esse relativo, con l'effetto di rinviare al futuro l'evidenza della copertura medesima", nonché alla necessità che la delibera di riconoscimento dei debiti individuati con esattezza i mezzi e le risorse attraverso le quali dare copertura finanziaria alle passività e non sia meramente formale e posticipativa della copertura finanziaria ad esercizi successivi;
- 7) diverse criticità in relazione agli organismi partecipati, con particolare riferimento alla mancata ottemperanza all'obbligo di adozione della deliberazione di ricognizione delle società partecipate, alla non esaustività e non completezza del prospetto dei crediti e debiti reciproci con il comune;
- 8) diverse criticità in ordine alla spesa del personale, essenzialmente per carenza della documentazione prodotta;
- 9) Altri rilievi (ad esempio, mancato rispetto di una serie di norme volte al contenimento della spesa, discrasie tra i dati comunicati con SiQuEL e quelli comunicati al Ministero dell'Interno, ecc.).

Praticamente in tutti i rilievi, poi, la Sezione evidenzia la presenza di insufficienze documentali (con particolare riferimento alla mancata produzione di "evidenze contabili"), ovvero la non esaustività dei riscontri fatti pervenire da parte dell'Amministrazione.

Da tutto quanto precede, la Sezione fa discendere (tabella riassuntiva a pag. 114 della deliberazione) una "tabella riassuntiva delle criticità accertate che comportano la variazione, in senso peggiorativo, del risultato di amministrazione complessivo 2013 del Comune di Napoli", per un importo di € 366.574.142,72, che, aggiunto al risultato di amministrazione accertata a rendiconto, pari a - € 702.703.465,47, determinerebbe un risultato di amministrazione effettivo pari a - € 1.069.277.608,19.

Ciò posto, con la presente relazione si intende fornire un resoconto delle iniziative che l'Amministrazione ha fino ad ora adottato anche in epoca antecedente alla notifica della pronuncia in questione e che si inscrivono nel solco di quanto richiesto da parte della Sezione.

Qualsiasi considerazione non può che partire dalla variazione in senso peggiorativo del risultato di amministrazione teorizzata da parte della Sezione. In effetti, quest'ultima "applica" al risultato di amministrazione la mancata ricostituzione della cassa vincolata, la discrasia tra residui attivi dei titoli IV e V e i residui attivi del titolo II, nonché le mancate riscossioni delle sanzioni amministrative accertate nell'anno in esame (2013) a competenza e a residui. In proposito, deve osservarsi quanto segue.

Circa la mancata ricostituzione della cassa vincolata, la metodologia adottata dal comune di Napoli è aderente a quanto chiarito in apposita pronuncia della Corte dei Conti, Sez. Lombardia (deliberazione n. 314/2013/PRSE), il cui passaggio più significativo sulla tematica in questione è riportato di seguito:

*"In definitiva, da quanto sopra esposto si ricava il seguente ragionamento algebrico, idoneo ad evidenziare, con un'equazione di controllo, eventuali squilibri strutturali di cassa e l'uso di entrate a specifica destinazione: dato che negli enti a gestione virtuosa, le spese devono eguagliare le entrate:*

*Entrate=Spese;*

*Res.attivi+riscossioni=Res.passivi+pagamenti;*

*(Riscossioni-Pagamenti)+Res.attivi=Res.passivi, ovvero*

M

*Cassa+Res.attivi=Res.passivi*

*Al netto dei pagamenti, i residui passivi devono essere uguali alla cassa più i residui attivi.*

*Applicata l'equazione solo alla gestione di parte di capitale (residui attivi e passivi dei titoli sopra richiamati) alla luce di tale equazione di controllo, rispetto alla consistenza di cassa presuntiva, necessaria ad effettuare i pagamenti di parte capitale, risulta una differenza negativa pari a (omissis), spiegabile, in linea teorica, sulla base di tensioni nella gestione corrente (ad es. difficoltà di riscossione) e/o con la destinazione temporanea di entrate a specifica destinazione a copertura della spesa corrente".*

Pertanto, una volta verificata la tenuta dell'equazione sopra richiamata, la ricostituzione non può che avvenire solo ed esclusivamente in termini di flussi di cassa. Proprio in virtù del meccanismo contabile attraverso il quale si determina il risultato di amministrazione, la mancata ricostituzione dei fondi vincolati ha già influito sul risultato di amministrazione dell'esercizio, come riportato in sede di rendiconto. Poiché si parte dal fondo di cassa effettivamente disponibile presso il Tesoriere, e non dalla cassa teorica riferibile alle partite vincolate, il disallineamento tra residui attivi e residui passivi riferiti a tali partite deriva dalla circostanza che, a fronte della permutazione dell'accertamento vincolato in riscossione, non si è manifestata la permutazione dell'impegno di spesa in pagamento. Pertanto, nelle scritture dell'Ente permane l'impegno di spesa non più controbilanciato dal relativo residuo attivo, con conseguente pieno riverbero sul risultato di amministrazione finale.

Da ciò, consegue che la conclusione cui è pervenuta la Sezione in ordine al peggioramento del risultato di amministrazione in misura pari alla mancata ricostituzione della cassa vincolata, non risulti corretto. Altro conto è, evidentemente, l'effettiva ricostituzione della cassa vincolata: obbligo, questo, cui l'Ente sta ottemperando anno per anno, conformemente a quanto previsto nel piano di riequilibrio.

Parimenti, la conclusione cui giunge la Sezione in ordine al peggioramento del risultato di amministrazione derivante dalla differenza riscontrata tra residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II sembra essere connotata da eccessivo determinismo, in quanto omette di prendere in considerazione la possibilità che le spese in conto capitale possano avere anche altra fonte di finanziamento. In sede istruttoria, peraltro, lo stesso Magistrato rilevava l'esistenza di altre fonti di finanziamento, allorché affermava che nell'importo di € 412.198.304,80, "l'Ente, senza apparente giustificazione, inseriva anche la somma afferente alle entrate del Titolo III".

Dall'esame delle fonti di finanziamento del Titolo II della spesa, ve ne sono alcune che non afferiscono ai Titoli IV e V dell'Entrata. Nel sistema informativo contabile in uso presso gli uffici dell'Amministrazione, vengono utilizzati appositi "codici" che identificano fonti di finanziamento degli investimenti ulteriori rispetto alle entrate afferenti ai Titoli IV e V dell'entrata (ad esempio, il codice "5" contraddistingue le spese finanziate con entrate correnti dell'Ente, il codice "7" si riferisce a spese correlate ai trasferimenti correnti da parte della Regione, il codice "8" riguarda spese di investimento finanziate per quota con entrate del Titolo III, e così via). Pertanto, dalla discrasia rilevata da parte della Sezione non può indursi la presenza di uno squilibrio, con conseguente peggioramento del risultato di amministrazione, in quanto come detto le fonti di finanziamento delle spese di investimento si ritrovano anche nell'ambito di altri titoli dell'entrata.

Anche per ciò che attiene al riverbero immediato sul risultato di amministrazione delle mancate riscossioni riferite agli accertamenti di entrata per contravvenzioni al Codice della Strada, si può ritenere che la Sezione non abbia preso in considerazione il meccanismo di "abbattimento" costituito, all'epoca dell'approvazione del rendiconto 2013, dal Fondo Svalutazione Crediti ex D.L. 95/2012, quanto piuttosto il meccanismo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a competenza ex D. Lgs. 118/2011, che come noto è stato introdotto a decorrere dal 2015. Fermo restando quello che già si è detto e ciò che si dirà più avanti circa la modalità attraverso le quali l'Amministrazione ha inteso dare attuazione al nuovo sistema di contabilità armonizzata, in sede di istruttoria del ricorso presentato presso le Sezioni Unite della Corte dei Conti avverso il diniego della Sezione Regionale di Controllo di cui alla deliberazione n. 12/2014, è stata esposta la metodologia utilizzata per la costruzione del Fondo Svalutazione Crediti, sulla base delle specifiche indicazioni di cui al principio contabile 3.118, nonché di quanto comunicato dall'IFEL con nota circolare del 30/08/2012. Segnalando che a pag. 6 della relazione tecnica di accompagnamento al rendiconto 2013 è riportata una tabella nella quale viene dato conto della composizione del fondo svalutazione crediti,

B

sul tema sono intervenute anche le Sezioni Riunite in occasione dell'accoglimento del ricorso avverso il diniego all'approvazione del piano di riequilibrio opposto da parte della Sezione Regionale di Controllo, individuano alcune prescrizioni cui l'Amministrazione si sarebbe dovuta attenere. Prescrizioni che hanno ricevuto concreta attuazione in occasione del rendiconto 2014, come si desume dal corpo della deliberazione di approvazione del rendiconto medesimo, di cui si riporta il passaggio saliente (pagg. 20-21 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/05/2015, corrispondenti alle pagg. 4-5 della deliberazione di Giunta di proposta al Consiglio n. 262 del 24/04/2015):

- 6) Fondo vincolato di € **195.390.068,75** da destinare al finanziamento del Fondo Svalutazione Crediti di cui all'art. 6 comma 17 del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012, costituito in ossequio a quanto stabilito dalla Sentenza n. 34/2014 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, secondo la quale (pag. 86) *"La consistenza del Fondo svalutazione crediti, in base ai principi contabili, deve essere pari ai residui attivi di dubbia esigibilità o di difficile esazione indipendentemente dall'esercizio di provenienza e, in aggiunta, ad una percentuale imposta dalla legge (per il 2014 il 20%) dei residui attivi ultraquinquennali dei titoli di entrata I e III per i quali i responsabili dei servizi competenti non abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità"*. Di seguito, sono individuate le modalità attraverso le quali si è addivenuti alla determinazione del fondo, nonché al finanziamento dello stesso:
- Totali residui attivi Titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni (fino al 2008 compreso): € 255.860.011,84;
  - Totali dubbie esigibilità certificate dai Servizi: € 151.264.292,12, incluso l'importo di € 16.311.914,78 iscritto nel 2013 a titolo di accertamento dell'entrata derivante dal contenzioso attivato nei confronti dello Stato per errato rimborso IMU;
  - Totali residui degli anni 2008 e precedenti inclusi nel totale indicato al punto precedente: € 35.231.128,69;
  - Base di calcolo su cui applicare la percentuale del 20% prevista dalla normativa, data dal totale residui attivi Titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni, detratte le dubbie esigibilità ultraquinquennali, in quanto già coperte per intero dal Fondo Svalutazione Crediti: € 255.860.011,84 - € 35.231.128,69 = € 220.628.883,20;
  - Importo del Fondo Svalutazione Crediti, a copertura di tutte le dubbie esigibilità, nonché del 20% dei residui ultraquinquennali: € 151.264.292,12 + 20%(€ 220.628.883,20) = € 195.390.068,75;
  - La somma di € 195.390.068,75 trova copertura come segue:

vincolati rendiconto 2012	32.754.430,89
vincolati nella fase di applicazione al bilancio di previsione 2013	1.158.228,11
Accertato sui fondi posti a presidio FSC nella fase di Assestamento 2013	11.092.220,00
quota dei maggiori accertamenti registrati in fase di rendicontazione 2013	51.231.985,38
Imu ricorso	16.429.534,78
fondi vincolati del risultato di amministrazione - sottratti all'assorbimento del disavanzo - e posti a presidio dell'FSC 2014	523.897,58
stanziamenti di competenza FSC 2014	12.500.000,00
quota dei maggiori accertamenti rilevati a rendiconto 2014	69.699.772,01
totale	195.390.068,75

Come si può notare dalla tabella sopra riportata, a partire dal 2012 si è dato avvio al progressivo consolidamento del fondo svalutazione crediti (a differenza di quanto fatto fino al 2011). Tra le voci che compongono il fondo in questione, è ricompresa anche quella che fa riferimento ai "maggiori accertamenti registrati in fase di rendicontazione 2013". Dalla lettura della deliberazione di approvazione del rendiconto 2013 (deliberazione n. 20 del 15/04/2014), emerge che nell'importo di € 51.231.985,38, corrispondente nella tabella precedente alla "quota dei maggiori accertamenti registrati in fase di rendicontazione 2013", risulta confluire anche un fondo vincolato di € 27.231.985,38, costituito a seguito di specifiche segnalazioni provenienti dal servizio autonomo polizia locale (note prot. 845812 del 12/11/2013 e prot. 34881 del 16/01/2014, allegato 4). Pertanto, rispetto a quanto ipotizzato dalla Sezione Regionale di Controllo in ordine al computo, in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2013, di tali maggiori entrate da riaccertamento per contravvenzioni al Codice della Strada (peraltro, per un importo inferiore rispetto a quello effettivamente certificato dagli uffici), si può affermare che tali maggiori entrate sono state interamente destinate a fondo svalutazione crediti. Dunque, il loro effetto sul risultato di amministrazione 2013 è assolutamente nullo e risulta conseguentemente privo di fondamento il peggioramento del risultato stesso teorizzato da parte della Sezione.

Fatta questa doverosa premessa, di seguito si illustrano le modalità attraverso le quali l'Amministrazione sta proseguendo sulla strada del risanamento. Le osservazioni che seguono costituiscono peraltro riscontro anche alle altre segnalazioni che sono state evidenziate dalla Sezione nella più volte richiamata deliberazione 13/2016.

In primo luogo, occorre ripercorrere le considerazioni già espresse nella nota integrativa al rendiconto 2015, con particolare riguardo al tema dell'impatto sul risultato di amministrazione del nuovo sistema contabile e del funzionamento del meccanismo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. In proposito, non sembra superfluo ricordare che uno dei principali obiettivi che il Legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione della cd. competenza finanziaria potenziata è l'emersione delle reali situazioni finanziarie degli enti pubblici, consentendo che il peggioramento del risultato di amministrazione conseguente alla "ripulitura" dei residui attivi ad opera del FCDE calcolato in sede di riaccertamento straordinario, sia diluito entro un arco di tempo massimo di 30 anni. La manutenzione del FCDE assume pertanto valenza fondamentale ai fini del risanamento dei conti delle amministrazioni pubbliche. Sotto questo aspetto, gli stessi principi contabili (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individuano meccanismi di entrata in funzione graduale del funzionamento del Fondo stesso, sia allorché si tratti di effettuare il relativo accantonamento in sede di approvazione del bilancio di previsione, sia in sede di verifica della congruità del Fondo stesso iscritto tra gli accantonamenti che determinano il totale della parte disponibile del risultato di amministrazione (che per il comune di Napoli corrisponde ad un disavanzo).

Orbene, nella già citata nota integrativa viene esplicitato il comportamento detenuto dall'Amministrazione in occasione della determinazione della congruità del FCDE a rendiconto, che ovviamente influisce sulla determinazione del disavanzo. Nonostante il punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 permetta di utilizzare, per le annualità comprese tra il 2015 e il 2018, un metodo di calcolo meno restrittivo (ribattezzato dagli operatori "metodo ordinario ridotto"), che prevede che sia possibile attestare la congruità del FCDE semplicemente aggiungendo al FCDE residuo (al netto cioè degli utilizzi per cancellazioni di residui dichiarati insussistenti) l'accantonamento costituito dal FCDE iscritto nel bilancio di previsione del medesimo anno, l'Amministrazione ha optato per la soluzione più rigorosa, attraverso l'utilizzo del cd. "metodo ordinario". Tale scelta è stata effettuata proprio in considerazione del fatto che il comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, per cui per definizione gravato da una situazione finanziaria complessa e delicata, nonché in considerazione delle non soddisfacenti percentuali di riscossione dei residui registrate.

Rinviando alla lettura della nota integrativa al rendiconto 2015 per una disamina più approfondita, in questa sede appare opportuno sottolineare che l'impatto sul risultato di amministrazione risulta molto differente a seconda del metodo di calcolo utilizzato. Più precisamente, qualora si fosse optato per l'utilizzazione del metodo ordinario ridotto, il totale della voce parte disponibile (ossia il disavanzo) sarebbe stato migliore di oltre € 150 mln rispetto a quanto effettivamente approvato da parte del Consiglio Comunale. Pertanto, l'impatto delle mancate riscossioni a residui si riverbera pienamente, secondo le modalità di calcolo previste dai principi contabili ed esplicitate nella

predetta nota integrativa, sul risultato di amministrazione fin dal primo anno di vigenza del nuovo sistema di contabilità. Nella tabella seguente, viene esplicitato quanto appena affermato.

Importo FCDE congruo con metodo ordinario ridotto	1.258.182.192,34
Importo FCDE congruo con metodo ordinario	1.410.151.134,91
Accantonamento ulteriore che peggiora il totale parte disponibile (disavanzo)	151.968.942,57

Con la procedura adottata dall'ente, dunque, si è preferito non rinviare a futuri esercizi eventuali peggioramenti, apprezzandone sin da subito l'effetto in termini di disavanzo. In aggiunta, sono stati effettuati ulteriori accantonamenti che peggiorano il risultato di amministrazione, tra cui assumono particolare rilievo il fondo per passività potenziali pari ad € 100 mln e il fondo costituito dal consolidamento dei flussi positivi da finanza derivata, pari ad € 15 mln.

Quanto appena illustrato costituisce pertanto diretta attuazione di quanto richiesto da parte della Sezione Regionale di Controllo.

Ad ulteriore esplicitazione di quanto affermato, si ritiene utile effettuare un confronto tra i residui attivi esistenti alla data in cui è stato accertato il "buco" di bilancio a seguito del quale l'Amministrazione ha deciso di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e i residui attivi esistenti al 31/12/2015.

Va sottolineato che lo stralcio dei residui effettuato nel 2012 ha riguardato crediti aventi anzianità superiore a 5 anni, quindi nella maniera più assoluta non confrontabili, in quanto a capacità di riscossione e, quindi, di esigibilità, ai crediti che sono stati iscritti in bilancio negli anni recenti. In ogni caso, ai fini di una corretta valutazione dell'impatto dei residui in questione sulla correttezza e veridicità del risultato di amministrazione, occorre altresì tenere conto del meccanismo, inaugurato a partire dal 2012, del consolidamento del fondo svalutazione crediti e, dal 2015, dell'operatività del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, iscritto sia nel bilancio di previsione, sia nel rendiconto.

Di seguito, si fornisce una rappresentazione dell'incidenza dei residui attivi sulla determinazione del risultato di amministrazione nel 2011, mettendola a confronto con l'analoga misurazione effettuata in corrispondenza dell'annualità 2015.

In sede di rendiconto 2011, risultavano residui attivi da riportare (ossia crediti da riscuotere con i quali l'ente nel corso delle gestioni precedenti aveva dato copertura a debito) relativi ai Titoli I e III per complessivi € 1,099 mln. A fronte di ciò, i residui passivi da riportare (ossia debiti di funzionamento che devono essere onorati dall'ente) relativi al Titolo I ammontavano a € 1,707 mln. Sempre nel 2011, a fronte di tale massa di residui attivi, l'ente non poneva alcuna forma di svalutazione diretta. Il che ha determinato un riflesso pieno di tali residui sul risultato di amministrazione.

Nel 2015, a fronte di un valore di residui attivi da riportare pari a 1,919mln, il loro riflesso sul risultato di amministrazione risulta controbilanciato dalla presenza di un accantonamento a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità di ammontare pari a € 1,410mln.

Nella tabella seguente, i due dati del 2011 e del 2015 vengono posti a raffronto, in termini di impatto sul risultato di amministrazione.

rendiconto	2011	2015
Residui attivi titoli I e III	1.099,00	1.919,00
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	0,00	1.410,00
saldo utile al risultato di amministrazione	1.099,00	509,00

Come si evince dalla tabella precedente, l'ente nel 2015 ha utilizzato per soli 509 mln di euro il valore in discussione ai fini del risultato di amministrazione.

In riferimento alla tematica sopra descritta, nell'ottica del riequilibrio generale del sistema occorre segnalare che, in ossequio ai nuovi principi contabili, l'ente ha costituito – nella fase di prima applicazione per l'esercizio 2015 – un fondo crediti incidente direttamente nella competenza di previsione pari a circa 46 mln di euro.

Tale valore costituisce un fondo non impegnabile, a fronte di accertamenti registrati, che confluisce nel risultato della gestione.

Alla luce dell'esperienza dell'anno precedente, e tenuto conto di quanto prescritto dai principi contabili, nell'annualità 2016 del bilancio triennale 2016-2018 il fondo in questione è passato ad oltre € 122 mln. Ciò consentirà un graduale riallineamento in termini di equilibrio complessivo, anche dal punto di vista della cassa.

Da tutto quanto precede, emerge in maniera evidente la volontà dell'Amministrazione di proseguire sulla strada del risanamento dei conti, una volta disvelata l'effettiva condizione finanziaria dell'Ente, pur in presenza di criticità, che permangono tuttora, in ordine alla cassa disponibile. Relativamente alla questione delle ricostituzione dei fondi vincolati, si ribadisce che la mancata ricostituzione non può rappresentare maggiore disavanzo, ma è certamente un indice di difficoltà finanziaria. Di qui, le iniziative sul tema del rafforzamento della riscossione, di cui si è già detto in precedenza e che sono contenute anche nella più volte richiamata nota integrativa al rendiconto 2015, unitamente all'indirizzo di dare massima priorità al pagamento di spese sorrette da specifico finanziamento.

Sempre sul tema delle risposte da fornire alla Sezione Regionale di Controllo rispetto ai rilievi sollevati sul rendiconto 2013, vanno chiarite le seguenti ulteriori questioni.

Sul tema dell'istruttoria finalizzata al mantenimento in bilancio di partite debitorie e creditorie, con particolare riferimento alla necessità di disporre di "adeguate, espresse ed analitiche motivazioni", occorre precisare che in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nel 2016 quale adempimento propedeutico all'approvazione del rendiconto 2015 sono state apportate alcune modifiche al procedimento di rilevazione, predisponendo apposite schede analitiche per ciascun residuo, che sono state compilate a cura dei singoli centri di responsabilità.

Per ciò che attiene ai debiti fuori bilancio, già in occasione della nota integrativa al rendiconto 2015 si è avuto modo di illustrare la flessione che si è registrata nel triennio 2013-2015 della tipologia di debito di cui alla lettera e) dell'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000. Disponendo anche delle risultanze della ricognizione relativa agli ultimi 4 mesi del 2015, può essere fornito un dato ancora più attendibile dell'andamento dell'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel triennio in questione, distinguendo tra lettera a) e lettera e).

anno	Lettera a)	Lettera e)
2013	50.469.375,38	33.346.079,13
2014	32.572.733,52	19.248.299,35
2015	74.567.387,33	15.669.090,93
<b>Totali</b>	<b>157.609.496,23</b>	<b>68.263.469,41</b>

Come si desume dalla tabella, il fenomeno dei debiti fuori bilancio costituisce tuttora una grossa criticità nell'ambito della gestione finanziaria dell'Amministrazione. Il dato risulta fortemente influenzato dalla presenza di una serie di fattori che in parte sfuggono al controllo dell'Amministrazione, come d'altra parte testimoniato dal fatto che circa il 70% dei debiti riconosciuti originano da provvedimenti disposti dalla magistratura e/o da lodi arbitrali. Particolarmente significativa appare la situazione che vede tuttora contrapposti i concessionari della ricostruzione post terremoto al comune e al commissario governativo. Allo stato, fermo restando che il comune ha provveduto a riconoscere i debiti che fino ad ora si sono originati da tale contenzioso (solo per il Consorzio Napoli 10, ad esempio, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per oltre € 20mln), sono in corso gli approfondimenti volti a determinare le modalità attraverso le quali debba avvenire la ripartizione di tali spese tra il comune e il commissario straordinario tuttora in carica.

Certamente positivo risulta il dato relativo ai debiti riconosciuti ai sensi della lettera e) dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, corrispondenti a quelle situazioni che sono state stigmatizzate dalla stessa Sezione Regionale di Controllo allorquando fa riferimento all'assunzione di obbligazioni sprovviste

di adeguata copertura finanziaria, per sottostima dell'impegno di spesa ad esse relativo, con l'effetto di rinviare al futuro l'evidenza della copertura medesima. Come può desumersi dalla tabella sopra riportata, nel 2015 l'importo di tali debiti si è più che dimezzato rispetto al 2013. Tale risultato, a prima vista non del tutto soddisfacente, risulta notevolmente valorizzato se messo in relazione con l'obbligo, scaturente dall'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di procedere alla riduzione della spesa per prestazioni di servizi. In altre parole, il fatto che si sia riusciti a ridurre la spesa per prestazioni di servizi, anche ben oltre gli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio (come illustrato nella nota integrativa al rendiconto 2015) e contemporaneamente a ridurre anche la produzione di debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata o parziale copertura di determinate spese che rientrano anch'esse in massima parte nelle prestazioni di servizio, costituisce un indice sintomatico del risanamento in atto.

Per ciò che attiene ai mezzi e alle risorse con cui dare copertura a detti debiti, va inoltre precisato che con la deliberazione di approvazione del rendiconto 2015, è stato effettuato un apposito accantonamento di € 100mln, che, come illustrato più oltre, l'Amministrazione ha disposto di utilizzare in parte per anticipare al 2016 la copertura di debiti inizialmente prevista sul 2018, in modo da fornire i necessari presupposti affinché possano concludersi le transazioni con i creditori, con rinuncia degli stessi alla maturazione di ulteriori interessi, ed in parte per far fronte ad ulteriori necessità di copertura di debiti fuori bilancio.

Per ciò che attiene agli organismi partecipati, occorre considerare che l'Amministrazione fin dal 2012 ha inteso attuare, anticipando ciò che poi sarebbe diventato legge della Repubblica, un piano di razionalizzazione delle proprie società partecipate.

Rispetto al rilievo mosso da parte della Sezione circa la mancata approvazione per l'anno 2013 di una delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 3, commi 27-28-29 della Legge 244/2007, il Comune di Napoli ha inteso assolvere all'obbligo di verificare la compatibilità e la inerenza con le proprie finalità istituzionali delle partecipazioni possedute con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2008-2010, in occasione della quale il Consiglio comunale ha proceduto alla ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune e all'autorizzazione al loro mantenimento. Tolte le società esercenti servizio pubblico locale, il Comune ha legittimamente ribadito la detenibilità delle proprie partecipazioni nelle società di valorizzazione, Mostra d'Oltremare e Terme di Agnano, che per l'importanza urbanistica e la notevolissima estensione dei rispettivi parchi monumentale e termale, insistenti sul territorio amministrativo del Comune di Napoli, sono collegate al perseguimento delle finalità istituzionali di promozione del patrimonio artistico, monumentale, culturale ed ambientale di cui all'art. 4 dello statuto del Comune di Napoli. Nel prendere atto per il futuro dell'indicazione a redigere annualmente una delibera di ricognizione, dalla lettera della norma non sembra comunque emergere l'obbligo di effettuare l'approvazione anno dopo anno di tale atto. In ogni caso, dopo l'adempimento effettuato contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale 2008, non è stata effettuata alcuna variazione in aumento della composizione delle proprie partecipazioni, bensì sono state operate riduzioni delle stesse, rispettando spirito e lettera della norma.

Quanto detto non esclude una gestione attiva ed efficiente di tali asset. Sotto tale aspetto, si rileva un andamento decrescente dei costi intermedi e del costo del personale, come rappresentato nelle tabelle riportate nel Piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 555/2015, notificato alla medesima Sezione Regionale.

Entro l'anno in corso, sarà dato ulteriore slancio al programma di razionalizzazione, con la dismissione di altre partecipazioni non strategiche, nonché prevedendo la possibilità di mettere sul mercato funzioni ed attività a reddito, al fine di massimizzare il vantaggio per l'amministrazione, sia in termini di incremento delle entrate, sia in termini di revisione del costo dei contratti di servizio.

Per ciò che attiene, infine, al costo del personale, la Sezione Regionale di Controllo, riscontrando la carenza della documentazione pervenutale, arriva a ipotizzare il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 6. L'ipotesi formulata è del tutto da escludere ed è smentita dai dati contabili.

Rinviano alla nota integrativa al rendiconto 2015 per un'analisi approfondita della dinamica del costo del personale del comune di Napoli nel triennio preso in considerazione, anche con riferimento agli obiettivi di riduzione fissati dal piano di riequilibrio, che sono stati nel complesso ampiamente rispettati, al fine di poter effettuare una disamina concreta di quanto affermato dalla Sezione non può non partirsi dalla definizione dello stesso parametro n. 6 di cui al Decreto del

K

Ministero dell'Interno del 18.03.2013, che recita così: "volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro".

Con riferimento a tale parametro, per comprendere da cosa sia composto l'aggregato "spese di personale" occorre fare riferimento alla circolare RGS n. 9/2006, espressamente richiamata sia dalla circolare applicativa del Ministero dell'Interno n. 4/2010, sia dal verbale del 30.07.2009 della conferenza stato città, in cui viene esplicitata la metodologia da applicare per effettuare i calcoli. Nel dettaglio, occorre prendere a riferimento la spesa sostenuta dall'ente locale per contratti a tempo determinato e indeterminato inclusi oneri e IRAP, eventuali co.co.co., assegni nucleo familiare, equo indennizzo, buoni pasto, spese per personale art. 90 e 110 TUEL (staff e dirigenti a tempo determinato), mentre vanno escluse altre spese, quali il personale comandato presso altri enti, spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati, e le spese per il personale trasferito dalle regioni per l'esercizio di funzioni delegate.

In sede di approvazione del rendiconto, questo calcolo viene reso disponibile dalla direzione centrale servizi finanziari, che parte dal dato complessivo della spesa di personale e poi effettua le detrazioni in conformità a quanto sopra riportato.

Di seguito, si riporta il dato riferito al triennio 2012 – 2014 dell'andamento del 6.o parametro di deficitarietà strutturale.

	2012	2013	2014
spese personale	423.677.480,41	374.514.419,00	365.603.980,00
entrate correnti	1.304.038.432,68	1.369.777.041,00	1.337.560.191,00
%	32,49%	27,34%	27,33%

Con riferimento al solo 2013, si precisa che la spesa complessiva di personale (dunque, al lordo delle voci che, rispetto al calcolo del parametro, devono essere escluse) è pari a € 379.698.336,80, mentre le entrate correnti complessiva ammontano a € 1.372.411.440,08. Pertanto, anche se per assurdo si volesse porre a confronto la spesa del personale al lordo con il totale delle entrate correnti, la percentuale sarebbe € 379.698.336,80 / € 1.372.411.440,08 = 27,67%.

Nel 2015, la spesa di personale si è ulteriormente ridotta, rispettando quindi sia la percentuale in questione, sia quanto stabilito dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

(...)

Con l'approvazione del rendiconto 2014, l'Amministrazione si è conformata al puntuale rilievo formulato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti sul tema delle modalità di calcolo del Fondo Svalutazione Crediti. Come analiticamente illustrato in precedenza, il Fondo Svalutazione Crediti consolidato in sede di rendiconto 2014, pari a oltre € 195mln, garantiva la copertura di tutti i crediti dubbi segnalati dagli uffici, nonché di una percentuale pari al 20% dei residui attivi ultraquinquennali.

**Il 2015 e l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata**

Rispetto all'attuazione del piano di riequilibrio, l'annualità 2015 costituisce un vero e proprio spartiacque, in virtù dell'entrata in vigore dei meccanismi contabili di cui al D. lgs. 118/2011, con particolare riguardo all'adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui, che costituiva l'atto propedeutico all'avvio della nuova contabilità.

Il percorso logico-giuridico seguito dall'Amministrazione è esplicitato nella deliberazione di G.C. n. 370/2015, rettificata dalla successiva deliberazione n. 479/2015, con cui si è preso atto degli esiti

18

del riaccertamento straordinario dei residui effettuato da parte di tutte le strutture organizzative dell'Amministrazione. Doverosamente, nella premessa della deliberazione viene illustrato l'iter seguito, partendo dall'opera di continua "manutenzione" dei residui che è stata effettuata successivamente all'approvazione del rendiconto 2011. Nella tabella che segue, viene valorizzato l'apporto fornito, nel triennio 2012/2014, al risultato di amministrazione dalla cancellazione dei residui attivi e dal fondo svalutazione crediti, al netto delle cancellazioni dei residui passivi effettuate nel medesimo periodo.

anno	residui attivi cancellati	fondo sval. crediti (solo incremento anni 2013 e 2014)	residui passivi cancellati	effetto netto sul risultato di amministrazione
2012	130.659.465,80	33.912.659,00	118.004.896,29	-46.567.228,51
2013	62.810.358,31	78.753.740,16	29.112.968,86	-112.451.129,61
2014	122.178.252,28	82.723.669,59	189.732.562,57	-15.169.359,30
<b>totali</b>	<b>315.648.076,39</b>	<b>195.390.068,75</b>	<b>336.850.427,72</b>	<b>-174.187.717,42</b>

tabella 3 – effetti delle cancellazioni dei residui e del FSC sul risultato di amministrazione

Ciò posto, nella deliberazione di riaccertamento straordinario viene chiarito che l'importo di € 671.133.204,31 costituisce la sommatoria del risultato di amministrazione contabile, pari a € 205.446.103,49, e dei vincoli che l'ente si è autoimposto sia per esigenze puntuali, sia al fine di rispettare la normativa in tema di fondo svalutazione crediti, sia quale fondo accantonato per la restituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto MEF del 2 aprile 2015, nonché di quanto chiarito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti nella sentenza n. 34/2014/EL, rispetto al trattamento da applicare al fondo di rotazione ex art. 243-ter del D. Lgs. 267/2000, risulta che il disavanzo prettamente ascrivibile al piano di riequilibrio è pari al solo risultato di amministrazione contabile, ossia € 205.446.103,49. Conseguentemente, la somma di € 1.433.566.607,86, pari alla differenza tra l'importo della voce "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 (B/1) al D. Lgs. 118/2011, e il risultato di amministrazione contabile, costituisce il disavanzo tecnico da ripianare entro un arco temporale massimo di 30 anni, a partire dal 2015, ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 118/2011.

### **Il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario e l'articolo 2 del D.L. 78/2015**

All'indomani della deliberazione di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 42/2015, con la quale sono state definite le modalità per procedere al ripiano del disavanzo in questione.

Nella fase di adozione di tale deliberazione, entrava in vigore la norma di cui all'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015, che stabiliva che gli enti in passato stati destinatari delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. 35/2013 utilizzassero *la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.*

Stante la necessità di dover procedere entro termini precisi al ripiano del disavanzo, in occasione dell'approvazione della deliberazione in precedenza richiamata si è provveduto all'applicazione *tout-court* del fondo per la restituzione delle anticipazioni di liquidità appositamente accantonato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, al disavanzo derivante dal riaccertamento stesso. Il risultato di tale ragionamento era il seguente:

1. la somma di € 205.446.103,49, corrispondente alla quota di disavanzo complessivo ascritta al piano di riequilibrio, va ripianata entro il 2022;
2. la somma da ripianare entro il 2044 riferita al disavanzo da riaccertamento straordinario, risulta pari a € 1.639.012.711,35 - € 205.446.103,49 - € = € 1.398.255.297,51 (l'importo di

€ 35.311.310,35 corrisponde ad ulteriori fondi vincolati che già concorrevano a determinare il risultato di amministrazione al 31.12.2014);

3. il disavanzo di € 1.398.255.297,51 veniva ripartito in 30 quote uguali pari a € 46.608.509,92, ripianate nel seguente modo:

3.1. per l'anno 2015, applicazione in sede di rendiconto 2015 di una quota di pari ammontare del fondo costituito per la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate, con conseguente riduzione del fondo, che passa da € 1.140.485.893,16 a € 1.093.877.383,24, e contestuale riduzione del disavanzo da riaccertamento, che passa da € 1.398.255.297,51 a € 1.351.646.787,59;

3.2. sempre in sede di rendiconto 2015, una volta verificata la congruità del FCDE accantonato, applicazione allo stesso del fondo residuo relativo alle anticipazioni di liquidità, che determinerebbe, *ceteris paribus*, la riduzione del disavanzo da riaccertamento da € 1.351.646.787,59 a € 257.769.404,35;

3.3. ricalcolo, sui residui 29 anni, della quota annuale di recupero del disavanzo tenendo conto del nuovo importo. Nell'ipotesi in cui resti tutto invariato, ciò equivarrebbe ad un obiettivo annuo di ripiano del disavanzo a partire dal 2016 pari a € 8.888.600,15, che potrà essere coperto con risorse della competenza e/o secondo le altre modalità consentite dalla normativa.

Tuttavia, a seguito di successivi approfondimenti e di specifici orientamenti formati, è emerso che una simile soluzione, ossia l'applicazione del fondo costituito per la restituzione delle anticipazioni di liquidità direttamente al disavanzo, non risultava essere in linea con il dettato normativo, determinando un'espansione della capacità di spesa dell'ente. Di tale circostanza si è preso atto in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione 2015, ed in particolare con l'approvazione in Giunta della proposta al Consiglio per l'approvazione del predetto documento contabile. Più precisamente, il punto 4 del dispositivo della deliberazione n. 265/2016 stabilisce di *"sospendere gli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2015, nelle more dell'acquisizione di orientamenti definitivi in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015, dando in tal senso mandato alla Direzione Centrale Servizi Finanziari affinché provveda, di concerto con la Segreteria Generale, ad inoltrare uno o più interPELLI agli organi competenti"*.

### **L'approvazione del rendiconto 2015 e gli effetti sul disavanzo, anche alla luce dell'articolo 1, comma 714, della L. 208/2015**

Nella relazione tecnica al rendiconto 2015, si dà conto delle difficoltà connesse all'applicazione della norma in precedenza richiamata (articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015). In corrispondenza del paragrafo "Considerazioni sul riassorbimento del disavanzo", vengono espone le seguenti considerazioni: *"Come noto, il comune di Napoli deve perseguire il riassorbimento di ben due disavanzi, uno direttamente correlato al piano di riequilibrio, l'altro scaturente dal riaccertamento straordinario."*

*Nonostante si sia provveduto ad affinare l'analisi del FCDE, occorre prendere atto del fatto che nel 2015 il volume dei residui attivi risulta essersi ulteriormente incrementato, mentre le riscossioni in conto residui hanno fatto registrato un decremento sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto ai residui.*

*Alla fine del riaccertamento straordinario, il disavanzo risultava pari a € 1.639.012.711,35, mentre con il rendiconto 2015 passa a € 1.619.455.358,63, con un miglioramento, rispetto al 1.01.2015, di circa € 20mln.*

*Su tale argomento, peraltro, occorre mettere in rilievo che con la deliberazione sul rendiconto 2015 si procede anche alla sospensione degli effetti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 6 agosto 2015, in attesa di ulteriori approfondimenti circa le modalità di utilizzo del fondo costituito ai sensi dell'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015. Giova evidenziare, sul punto, che immediatamente dopo l'entrata in vigore della normativa in questione, la Corte Costituzionale ha*

sancito l'illegittimità dell'utilizzo che era stato fatto da parte della Regione Piemonte dell'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, che era stata destinata al pagamento di spesa corrente, determinando quindi effetti espansivi della capacità di spesa.

Il comune di Napoli non è nella stessa situazione, poiché l'impatto delle anticipazioni di liquidità è stato pienamente sterilizzato fin dall'inizio, dapprima con la creazione di un residuo passivo al Titolo III della Spesa pari all'importo delle anticipazioni concesse, che in sede di riaccertamento è stato dichiarato insussistente alla luce dei nuovi principi contabili, con contestuale creazione, nella parte vincolata del prospetto 5/2 dell'allegato B/1 al D. Lgs. 118/2011, di un apposito fondo di ammontare pari al residuo passivo cancellato.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2015, adottata in un momento nel quale non risultava chiarita (come peraltro risulta tuttora) la portata dell'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015, sono state adottate decisioni che prevedono lo svincolo del fondo creato ai fini dell'accantonamento al FCDE, così come testualmente recita la normativa, con un abbattimento notevole del disavanzo da recuperare. Tuttavia, ciò potrebbe di fatto dare luogo ai medesimi effetti che la Corte Costituzionale ha avuto modo di stigmatizzare con la pronuncia citata più sopra.

Di qui, la temporanea sospensione degli effetti della predetta deliberazione, con contestuale necessità di procedere ad inoltrare apposito interpello agli organi competenti affinché sia definitivamente chiarita la modalità di attuazione della normativa in questione, sempre che nel frattempo non siano adottati provvedimenti legislativi con cui sia definitivamente chiarita la portata di tale disposizione, ovvero non intervengano specifiche pronunce di carattere interpretativo del Ministero o della Corte dei Conti.

Successivamente all'acquisizione di tali elementi, sarà quindi possibile individuare con precisione la quota di disavanzo da riassorbire che dovrà essere applicata al bilancio 2016/2018, anche con provvedimento di apposita variazione dello stesso".

Giova precisare che, in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2015, l'Ente ha ritenuto di dover adottare la modalità di calcolo maggiormente penalizzante della misura congrua del FCDE a rendiconto. Come esplicitato in maniera più particolareggiata nella medesima relazione al rendiconto, si è infatti inteso adottare il c.d. "Metodo Ordinario" di cui al punto 3.3 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, procedendo al calcolo, in corrispondenza delle tipologie di entrata dei Titoli I e III per le quali ricorrevano le caratteristiche stabilite dai principi contabili, della percentuale di svalutazione in funzione delle *performance* medie di riscossione in conto residui registrate nel triennio 2013/2015, da applicare ai residui finali 2015. In quella sede, peraltro, si è avuto conferma del graduale peggioramento della riscossione in conto residui, tanto che la misura congrua del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è risultata essere superiore all'importo del Fondo medesimo accantonato in occasione del riaccertamento straordinario.

Nel complesso quadro che si era via via andato delineando, irrompe infine la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), la quale concede la facoltà agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale di ripianare anche la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio "secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015", ossia entro 30 anni al pari del disavanzo da riaccertamento straordinario, ferma restando la durata massima del piano, nonché la conseguente necessaria rimodulazione dello stesso entro sei mesi (attualmente, entro il 30 settembre, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 113/2016).

Tale disposizione sembra quindi concedere la possibilità agli enti in riequilibrio, ferma restando la durata massima del piano stesso, di utilizzare per il ripiano del disavanzo derivante dal piano di riequilibrio la medesima facoltà concessa per il ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario, semplificando notevolmente la gestione.

Alla luce di ciò, in sede di approvazione del rendiconto 2015 viene svolto il seguente ragionamento: poiché bisogna tenere conto di una sola entità, la deliberazione in precedenza adottata dal Consiglio Comunale ai fini del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario va modificata considerando l'intero importo di € 1.639.012.711,35 da ripianare entro l'arco di 30 anni. Conseguentemente, la quota annua di ripiano risulta essere pari a € 54.633.757,045. Pertanto, viene

disposta l'integrale sostituzione dei punti da 2) a 6) della parte dispositiva della deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 6.08.2015 con i seguenti:

*"2) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 714 della Legge 208/2015, la quota annua di ripiano del disavanzo complessivo di cui al punto precedente, che include il disavanzo derivante dall'attuazione del piano di riequilibrio, è pari a € 54.633.757,05;*

*3) ai fini del ripiano del disavanzo di cui al punto precedente, saranno prioritariamente utilizzati gli introiti derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, con particolare riferimento al recupero delle morosità dei fitti attivi, nonché al recupero delle somme dagli occupanti sine titolo di immobili di proprietà del comune di Napoli, nonché dall'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate".*

Confrontando la differenza tra disavanzo da riaccertamento straordinario e disavanzo da rendiconto 2015, pari a € 19.526.892,03, e la quota annua di ripiano, è risultato un mancato assorbimento di disavanzo per un importo complessivo di € 54.633.757,05 - € 19.526.892,03 = € 35.106.865,02. Tale differenza, a mente dell'articolo 4 del Decreto MEF del 2 aprile 2015, deve essere recuperata, in aggiunta alla quota annua di ripiano, secondo le modalità di cui all'articolo 193 TUEL, ossia per 1/3 su ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Pertanto, in sede di redazione del bilancio triennale 2016/2018, prima di tutte le spese si è provveduto a inserire l'apposita voce riferita al recupero del disavanzo, per un importo complessivo di € 54.633.757,05 + € 11.702.288,34 = € 66.336.045,39.

Al contempo, dietro specifico interpello posto dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari, perveniva anche l'orientamento dell'IFEL rispetto alle modalità di applicazione della normativa di cui all'articolo 2 comma 6 del D.L. 78/2015. L'Istituto ha precisato infatti che in sede di rendiconto 2015 risulta possibile "applicare" il fondo accantonato per la restituzione delle anticipazioni di liquidità al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità a rendiconto (di fatto, "liberando" una quota del FCDE che viene interamente sostituita dal fondo D.L. 35/2013, con conseguente impatto positivo sulla voce "totale parte disponibile"), mentre non è possibile, in assenza di una norma che lo consenta espressamente, procedere alla rimodulazione della quota annua di ripiano del disavanzo da riaccertamento.

In sede di approvazione del rendiconto 2015, il Consiglio Comunale ha conseguentemente adottato i seguenti emendamenti:

- prendere atto di quanto comunicato dall'IFEL con nota prot. 17 del 23.05.2016 circa il fatto che *"In occasione dell'elaborazione del Rendiconto 2015 l'Ente può destinare il fondo del decreto legge 35/2013 accantonato nel risultato per il fondo crediti di dubbia esigibilità. Ciò può produrre l'effetto di ridurre il disavanzo 2015, una volta effettuata la verifica di congruità del fondo crediti. Si ritiene che l'operato dell'ente che agisca nell'ambito di tali limiti, riducendo il disavanzo, non produca effetti espansivi della capacità di spesa dell'Ente"*;
- stabilire che, avuto riguardo agli effetti derivanti dall'applicazione del parere richiamato al punto precedente e quale ulteriore misura di attuazione dell'effettivo risanamento finanziario, il fondo costituito nella parte accantonata del risultato di amministrazione sia integrato fino a concorrenza dell'importo di € 100mln, anche al fine di consentire l'anticipo di coperture già disposte di debiti fuori bilancio a carico di altri esercizi del bilancio triennale.

In ragione di tali emendamenti, la voce "totale parte disponibile" risulta essere stata definitivamente determinata in € -687.025.846,03.

A fronte di tale risultato, è rimasta comunque invariata la quota annua di ripiano del disavanzo, pari a € 54.633.757,05, cui si aggiunge, per ciascuno degli anni del triennio 2016/2018, la quota annua di recupero del disavanzo non riassorbito nel 2015.

## **Conseguenze sul disavanzo derivanti dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 13/2016, nonché dall'articolo 1 comma 714bis della L. 208/2015**

Con la deliberazione n. 13/2016, la Sezione delle Autonomie, *“anche al fine di fugare interpretazioni opportunistiche che in fase di prima applicazione si vanno prospettando”*, ha dettato alcuni indirizzi cui le Sezioni Regionali di Controllo devono conformarsi, riferiti all'applicazione dell'articolo 1 comma 714 della L. 208/2015, precisando in particolare che *“Il sopravvenuto intervento normativo attuato con l'introduzione dei commi 714 e 715 riconosce la facoltà di riformulare o rimodulare il piano già approvato o presentato solo per consentire il ripiano del disavanzo scaturito dal riaccertamento straordinario dei residui nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 ma lascia impregiudicati i vincoli normativi e gli impegni già assunti da ciascun ente al momento dell'approvazione del piano”*. Alla luce di tale interpretazione, va conseguentemente mantenuto il doppio disavanzo, riferito rispettivamente al piano di riequilibrio e al riaccertamento straordinario, di modo che il primo debba essere assorbito entro il 2022, mentre il secondo va assorbito entro il 2044, ferma restando la necessità di inserire, nell'ambito del piano, anche le quote annue di ripiano del disavanzo da riaccertamento, oltre a tutte le altre modifiche resesi necessarie per l'entrata in vigore della contabilità armonizzata, secondo quanto chiarito dalla stessa sezione delle Autonomie con la deliberazione 4/2015.

Al contempo, occorre tenere conto della facoltà riconosciuta dal nuovo comma 714bis dell'articolo 1 della L. 208/2015, il quale consente di ripianare il maggiore disavanzo accertato in sede di rendiconto (con ciò, dovendosi necessariamente riferirsi all'ultimo rendiconto approvato, ossia il 2015) per tutta la durata residua del piano stesso.

Da quanto precede, derivano le seguenti considerazioni:

- il disavanzo di € 205.446.103,49, corrispondente al piano di riequilibrio, deve essere riassorbito entro il 2022. Poiché, come emergerà dalla proposta di rimodulazione, l'intenzione dell'Amministrazione è quella di ripartire l'assorbimento del disavanzo da riequilibrio in parti uguali dal 2015 al 2022, ciò determina un disavanzo di € 25.680.762,94 per anno;
- il disavanzo da riaccertamento straordinario passa da € 1.639.012.711,35 a € 1.433.566.607,86, per cui la quota annua trentennale di ripiano del disavanzo è pari a € 47.785.553,60;
- il mancato assorbimento del disavanzo registrato nel 2015 è pari a (€ 47.785.553,60 + € 25.680.762,94) - € 19.526.892,03 = € 53.939.424,91. Tale importo, ai sensi dell'articolo 1 comma 714bis della L. 208/2015, può essere distribuito sui restanti 7 anni del piano di riequilibrio.

Ai fini della riformulazione del riassorbimento del disavanzo, occorre tuttavia tenere conto dell'avvenuta utilizzazione del fondo accantonato per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 ai fini dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, che, come già chiarito in precedenza, è stato deciso in sede di approvazione del rendiconto 2015 a seguito dell'acquisizione di specifico orientamento in merito da parte di IFEL-ANCI. Si tenga conto che, nell'ambito del piano attuale, già risulta contemplata la spesa per la restituzione delle quote capitale delle anticipazioni erogate in base ai piani di ammortamento trentennali in essere, il cui “peso” va quindi sterilizzato. Pertanto, al fine di fornire coerenza tra i documenti contabili e il piano di riequilibrio, occorre necessariamente introdurre una nuova riga, in cui sono riportate, quali elementi positivi ai fini della determinazione del risultato di amministrazione, le restituzioni annue delle quote capitale delle anticipazioni in questione, per controbilanciare la spesa già riportata nel piano in corrispondenza della riga della tabella 1.2 della Sezione Seconda del piano specificamente dedicata alla restituzione di tutti i finanziamenti.

Nella tabella che segue, viene esposto il nuovo piano di recupero del disavanzo, scisso nelle 3 componenti di cui si è detto.

anno	disavanzo da piano di riequilibrio	disavanzo da riacc. straordinario	Quota annua mancato recupero disavanzo 2015	Recupero (2015) / previsione di recupero dal 2016)	quota capitale restituzione anticipazione liquidità
2015	25.680.762,94	47.785.553,60		19.526.892,03	29.242.055,02
2016	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	27.944.391,81
2017	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	28.655.731,14
2018	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	29.387.208,06
2019	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	30.139.433,74
2020	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	30.913.038,73
2021	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	31.708.673,60
2022	25.680.762,94	47.785.553,60	7.705.632,13	81.171.948,67	32.527.009,45
2023		47.785.553,60		47.785.553,60	33.368.738,73
2024		47.785.553,60		47.785.553,60	34.234.575,87
2025		47.785.553,60		47.785.553,60	35.125.258,01
2026		47.785.553,60		47.785.553,60	36.041.545,73
2027		47.785.553,60		47.785.553,60	36.984.223,78
2028		47.785.553,60		47.785.553,60	37.954.101,93
2029		47.785.553,60		47.785.553,60	38.952.015,80
2030		47.785.553,60		47.785.553,60	39.978.827,55
2031		47.785.553,60		47.785.553,60	41.035.426,94
2032		47.785.553,60		47.785.553,60	42.122.732,14
2033		47.785.553,60		47.785.553,60	43.241.690,63
2034		47.785.553,60		47.785.553,60	44.393.280,16
2035		47.785.553,60		47.785.553,60	45.578.509,87
2036		47.785.553,60		47.785.553,60	46.798.421,11
2037		47.785.553,60		47.785.553,60	48.054.088,64
2038		47.785.553,60		47.785.553,60	49.346.621,67
2039		47.785.553,60		47.785.553,60	50.677.164,98
2040		47.785.553,60		47.785.553,60	52.046.900,14
2041		47.785.553,60		47.785.553,60	53.457.046,63
2042		47.785.553,60		47.785.553,60	54.908.863,10
2043		47.785.553,60		47.785.553,60	23.697.815,66
2044		47.785.553,60		47.785.553,60	11.970.502,54
	205.446.103,52	1.433.566.608,00	53.939.424,91	1.639.012.711,92	1.140.485.893,16

tabella 4 – ripiano del disavanzo a seguito del riaccertamento straordinario

## **Contenuti della proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio**

Come già anticipato, la Sezione delle Autonomie ha delineato il perimetro entro il quale deve essere contenuta la rimodulazione del piano di riequilibrio. Nello specifico, il maggiore disavanzo di amministrazione può essere dovuto a:

- cancellazione di residui non scaduti;
- iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- manifestazione di effetti sulla gestione non rilevabili all'epoca della presentazione del piano di riequilibrio, quali: a) la riduzione delle risorse disponibili per effetto dei nuovi e maggiori accantonamenti; b) le eventuali insussistenze/inesigibilità sopravvenute in sede di ulteriore riaccertamento dei residui; c) il ricalcolo della percentuale annua di ripiano del disavanzo sulla base del nuovo criterio di imputazione dei debiti e dei crediti.

La Corte afferma inoltre che *“Non sono ammissibili dilazioni all’attuazione di tutte le altre misure concernenti la realizzazione di maggiori entrate e la riduzione delle spese, in special modo di quelle finalizzate al riequilibrio della parte corrente del bilancio in caso di accesso al Fondo di rotazione”*.

Partendo da quest’ultimo inciso, il riferimento è evidentemente alle misure contenute nell’articolo 243bis comma 9 del TUEL, quindi riduzione della spesa di personale, con particolare riguardo alla spesa riferita al fondo delle risorse decentrate, riduzione della spesa per servizi e trasferimenti, nonché blocco dell’indebitamento (fatta salva la deroga a tale disposizione contenuta nel successivo comma 9bis dello stesso articolo).

Con riferimento a tali specifici aspetti, in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2015 si è data specifica dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano. Di seguito, si riporta quanto dedotto nella nota illustrativa al rendiconto.

### ***Riquadro 2 – Stralcio relazione illustrativa al rendiconto 2015***

---

#### **Spesa di personale**

La spesa di personale in tutte le sue componenti si è costantemente ridotta nel triennio preso in considerazione. La riduzione risulta ancora più marcata se si prende in considerazione il quinquennio 2011-2015. Di seguito, viene riportata una tabella nella quale sono posti a confronto i valori di spesa per singole componenti di costo, con l’indicazione dei capitoli che compongono ciascuna componente.

Il dato del fondo pluriennale vincolato (FPV), riferito al solo 2015, è ovviamente dovuto all’entrata in vigore della nuova normativa sulla contabilità armonizzata.

Retribuzioni comparto	€ 232.797.705,72	€ 218.646.400,59	€ 205.649.365,33	€ 201.197.906,54	€ 190.826.191,92	capitoli che iniziano con 91
Contribuzioni comparto	€ 63.905.776,03	€ 60.516.460,67	€ 57.207.055,77	€ 55.584.566,78	€ 53.578.693,53	capitoli che iniziano con 92
Irap comparto	€ 15.112.458,15	€ 14.247.255,92	€ 13.525.009,33	€ 13.361.692,96	€ 12.815.151,19	capitoli che iniziano con 93
Fondo dirigenti T.IND. E T. DET. - Staff - Retribuzioni Dirigenti T. Det. Compreso oneri	€ 19.575.234,53	€ 12.884.313,49	€ 8.042.349,05	€ 9.100.109,63	€ 8.162.479,83	capitoli 110811+110823+915015+925015+935015
Fondo risorse decentrate compreso oneri	€ 91.506.363,31	€ 82.376.634,70	€ 70.147.016,20	€ 67.013.558,99	€ 62.341.612,81	capitoli 7116+7117+7118+7119+7121+7122+7933+7934+7935+7936+7937+36024
Servizio sostitutivo mensa - LSU - assistenza Pol Loc	€ 29.971.419,84	€ 26.050.347,71	€ 16.562.595,59	€ 16.760.347,76	€ 16.598.178,36	capitoli 6021+7938+175005
Personale scolastico incaricato	€ 10.527.108,02	€ 10.332.231,21	€ 7.535.011,27	€ 7.447.606,39	€ 7.702.585,62	capitoli 10350+26010+110350
Assunzioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.522,98	€ 0,00	€ 0,00	capitolo 110816
Formazione e indennità di missione	€ 533.306,21	€ 638.613,11	€ 1.001.411,28	€ 376.464,93	€ 364.640,52	capitoli 8011+101101+105910+107505+126411+126412+128021+130701+951116+954001+954005+954016+954026+954029+954039+954045+954055+954064+954074+954082+954091+954431+954451+955001+955005+955015
Avvocati				€ 1.974.680,50	€ 1.499.527,55	capitoli 3660+3661+3670+103314
Avanzo				€ 887.729,75	€ 303.756,80	capitolo 7935 art 22+107936+107937+110813
FPV					€ 11.084.283,88	
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 463.929.371,81</b>	<b>€ 425.692.257,40</b>	<b>€ 379.698.336,80</b>	<b>€ 373.704.664,23</b>	<b>€ 365.277.102,01</b>	

Dal confronto tra la spesa di personale riferita all'anno precedente all'inizio del piano di riequilibrio, ossia il 2012, e la spesa di personale registrata nel 2015, risulta che la riduzione in termini di impegno di spesa è stata pari al 14,20%, con una riduzione netta, tra il 2012 e il 2015, di oltre € 60mln, e un risparmio aggregato complessivo (ottenuto sommando tutti i risparmi di spesa che si sono registrati tra il 2013 e il 2015, ponendo a base il 2012), di quasi € 160mln.

Tali risparmi si incrementano notevolmente se viene preso quale base di riferimento il 2011, anno di riferimento del rendiconto che ha accertato il disavanzo di oltre € 850mln che ha determinato la decisione dell'Amministrazione di aderire alla procedura di riequilibrio.

Come noto, le voci di spesa che sono puntualmente riportate nel piano di riequilibrio non sono tutte quelle riportate nella precedente tabella. Nel piano di riequilibrio sono state infatti estrapolate in maniera puntuale le componenti più significative della spesa di personale. "Normalizzando" il dato, ossia ponendo a confronto le sole componenti che sono puntualmente individuate nel piano con le corrispondenti voci estrapolate dai dati riportati nella tabella precedente (precisamente, vengono presi in considerazione gli importi riportati nelle prime sette righe della tabella sopra riportata, ad eccezione di quelli relativi al servizio sostitutivo di mensa, che nel piano di riequilibrio è una delle componenti della spesa per prestazioni di servizio), si constata che nell'arco del triennio gli obiettivi previsti dal piano di riequilibrio in termini di riduzione di spesa del personale sono stati conseguiti.

componente di costo	2013 piano	2013 rendiconto	differenza
retribuzioni comparto	207.804.328,00	205.649.365,33	2.154.962,67
contribuzione	57.997.709,00	57.207.055,77	790.653,23
irap	13.707.280,00	13.525.009,33	182.270,67
dirigenti fondo e TD	6.499.999,50	8.042.349,05	-1.542.349,55
Fondo risorse decentrate	66.638.571,00	70.147.016,20	-3.508.445,20
insegnanti	10.332.234,51	7.535.011,27	2.797.223,24
differenza totale	362.980.122,01	362.105.806,95	874.315,06

componente di costo	2014 piano	2014 rendiconto	differenza
retribuzioni comparto	206.676.437,00	€ 201.197.906,54	5.478.530,46
contribuzione	55.802.637,99	€ 55.584.566,78	218.071,21
irap	13.433.968,41	€ 13.361.692,96	72.275,44
dirigenti fondo e TD	7.000.000,00	€ 9.100.109,63	-2.100.109,63
Fondo risorse decentrate	65.901.769,62	€ 67.013.558,99	-1.111.789,37
insegnanti	10.332.234,51	€ 7.447.606,39	2.884.628,12
differenza totale	359.147.047,53	353.705.441,29	5.441.606,24

componente di costo	2015 piano	2015 rendiconto	differenza
retribuzioni comparto	199.227.080,00	€ 190.826.191,92	8.400.888,08
contribuzione	53.791.311,60	€ 53.578.693,53	212.618,07
irap	12.949.760,20	€ 12.815.151,19	134.609,01
dirigenti fondo e TD	7.000.000,00	€ 8.162.479,83	-1.162.479,83
Fondo risorse decentrate	65.901.769,62	€ 62.341.612,81	3.560.156,81
insegnanti	10.332.234,51	€ 7.702.585,62	2.629.648,89
FPV		€ 11.084.283,88	-11.084.283,88
differenza totale	349.202.155,93	346.510.998,78	2.691.157,15

Nel 2015, per semplicità, il fondo pluriennale vincolato è stato riportato quale voce a se stante, invece di essere "distribuito" nelle diverse voci di costo.

Si tenga inoltre conto, in proposito, che per ragioni di tempo non sono stati estrapolati, dai dati riferiti ai rendiconti, gli importi delle spese di progettazione (capitolo 36024), che negli importi-obiettivo di piano non sono invece riportati. Pertanto, i risparmi rappresentati corrispondono ad una valutazione prudentiale.

### Riduzione della spesa per servizi e trasferimenti

Per ciò che attiene agli obiettivi di riduzione della spesa degli interventi per prestazioni di servizi e per trasferimenti, occorre premettere che, sebbene non sia esplicitato dalla normativa, affinché gli obiettivi di riduzione siano realistici è indispensabile prendere in considerazione solo ed esclusivamente quelle spese su cui l'ente ha effettivamente la possibilità di incidere. Pertanto, i valori che sono riportati nel piano sono depurati delle componenti di spesa che sono finanziate con:

- finanziamenti europei;
- Titolo II dell'Entrata;
- Titolo IV dell'entrata;
- Titolo III dell'Entrata finanziato;
- Avanzo vincolato dell'anno precedente.

Inoltre, al fine di rendere omogenee le comparazioni tra un anno e l'altro, a partire dal 2013 non viene considerata una parte del costo relativo al contratto di servizio di ASIA. In proposito, si osserva che proprio a decorrere dal 2013 tale costo risulta interamente coperto dall'entrata TARES/TARI e che fino al 2012 parte del costo veniva coperto con altre risorse del bilancio. Pertanto, viene detratto un importo pari all'incremento, generatosi tra il 2012 e il 2013, dell'accertamento di entrata effettuato per tale risorsa.

Risulta inoltre esclusa la parte di cofinanziamento per quelle spese che lo prevedono, in quanto costituiscono il presupposto necessario per l'attivazione del finanziamento stesso da parte di altri livelli istituzionali.

Rinviando all'apposito allegato per l'individuazione analitica delle voci di spesa che non sono prese in considerazione per ciascuna voce, come già visto in occasione della spesa di personale si riporta di seguito una tabella nella quale viene raffrontato l'andamento della spesa nel triennio, nonché il raffronto rispetto agli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio, da cui si evince il pieno rispetto degli obiettivi fissati.

	2013	2014	2015
<b>totale spesa servizi</b>	<b>684.431.388,99</b>	<b>665.406.196,05</b>	<b>637.132.252,21</b>
detrazioni			
finanziati titolo IV	0,00	35.521,38	11.512,42
finanziati titolo II	124.715.430,88	109.393.009,76	111.959.572,18
finanziati titolo III	761.567,13	774.018,86	846,00
confinanziamenti	5.412.267,37	9.527.226,45	7.414.125,07
finanziamenti europei	311.525,00	0,00	9.800,00
Avanzo 2015	0,00	0,00	25.000,00
differenziale contratto servizio ASIA	73.257.241,00	68.619.111,00	61.619.111,00
Avanzo 2012	116.586,94	0,00	0,00
Avanzo 2014	0,00	139.393,53	0,00

<b>totale spesa servizi da piano</b>	<b>479.856.770,67</b>	<b>476.953.436,45</b>	<b>456.103.797,96</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

piano	484.308.660,00	481.622.390,16	473.000.000,00
<b>miglioramento</b>	<b>-4.451.889,33</b>	<b>-4.668.953,71</b>	<b>-16.896.202,04</b>

	2013	2014	2015
<b>spesa totale trasferimenti</b>	<b>45.754.412,17</b>	<b>36.378.848,64</b>	<b>32.434.876,97</b>
detrazioni			
fin tit 4	0,00	0,00	0,00
fin eu	2.250.100,00	4.132.500,00	4.167.500,00
av 2014	0,00	0,00	0,00
trasf tit 2	14.734.592,11	9.118.809,22	5.891.126,39
av 2012	90.018,00	0,00	0,00
trasf tit 3	45.259,81	34.444,19	65.146,93
av 2014	0,00	0,00	305.127,30

<b>spesa totale trasferimenti da piano</b>	<b>28.634.442,25</b>	<b>23.093.095,23</b>	<b>22.616.230,95</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

piano	28.586.869,00	26.000.000,00	26.000.000,00
<b>differenza</b>	<b>47.573,25</b>	<b>-2.906.904,77</b>	<b>-3.383.769,05</b>

Si precisa che, al fine di rendere confrontabili gli importi, nel dato 2015 è stato ricompreso anche l'importo di € 54mln che, a decorrere dalla medesima annualità, viene trattato quale trasferimento a seguito della costituzione di Napoli Holding.

(...)

## Indebitamento

L'evoluzione del debito contratto dalla Amministrazione ha assunto un trend discendente, alla luce comunque dell'effetto del divieto di indebitamento ai sensi del comma 8 art. 243 bis del Tuel.

Il punto di partenza, relativo alla annualità 2011, viene riportato nella tabella seguente:

Indebitamento 2011	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	836.748.461,84	37.189.473,44	799.558.988,40	43.000.000,00
istituti	422.194.152,95	16.117.950,04	406.076.202,91	0,00
prest obbl	348.048.000,00	6.368.000,00	341.680.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.606.990.614,79</b>	<b>59.675.423,48</b>	<b>1.547.315.191,31</b>	<b>0,00</b>

Nel 2012, annualità di ingresso nella procedura di riequilibrio, la situazione si è evoluta come segue:

Indebitamento 2012	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	842.558.988,40	41.862.684,44	800.696.303,96	47.000.000,00
istituti	406.076.202,91	16.812.250,76	389.263.952,15	0,00
prest obbl	341.680.000,00	6.684.000,00	334.996.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.590.315.191,31</b>	<b>65.358.935,20</b>	<b>1.524.956.256,11</b>	<b>0,00</b>

Pertanto, all'inizio del primo anno del piano di riequilibrio, la situazione di debito si attestava a **1.524.956.256,11**.

Nelle tabelle che seguono, viene riproposta l'evoluzione del debito nel triennio 2013-2015, tenuto conto dell'attivazione delle anticipazioni da fondo di rotazione ex art. 243ter del D. Lgs. 267/2000, nonché delle anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013 e 66/2014.

Indebitamento 2013	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	847.696.303,96	34.047.340,69	813.648.963,27	0,00
istituti	389.263.952,15	15.562.083,91	373.701.868,24	0,00
prest obbl	334.996.000,00	7.020.000,00	327.976.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.571.956.256,11</b>	<b>56.629.424,60</b>	<b>1.515.326.831,51</b>	<b>0,00</b>
pr. fless	0,00	0,00	0,00	0,00
ant dl 35	593.140.127,78	0,00	593.140.127,78	0,00
ant dl 174	58.746.430,47	0,00	58.746.430,47	0,00
tot antic	651.886.558,25		651.886.558,25	0,00

Indebitamento 2014	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	813.648.963,24	27.572.675,29	786.076.287,95	0,00
istituti	373.701.868,24	16.160.713,11	357.541.155,13	0,00
prest obbl	327.976.000,00	7.372.000,00	320.604.000,00	0,00
<b>totale</b>	<b>1.515.326.831,48</b>	<b>51.105.388,40</b>	<b>1.464.221.443,08</b>	<b>0,00</b>
pr. fless	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
ant dl 35	0,00	22.608.021,93	570.532.105,85	0,00

ant dl 174	176.239.291,25	0,00	234.985.721,72	0,00
tot antic	176.239.291,25	22.608.021,93	805.517.827,57	0,00

Nel 2014 con deroga di legge, l'ente veniva autorizzato a contrarre prestito flessibile per la ultimazione dei lavori della linea 1 della metropolitana di napoli art. 13 comma 9 del D.L. 145 del 23/12/2013 convertito in legge n.9 del 21 febbraio 2014. Lo stesso, comunque, non è stato ancora attivato, per cui le spese di ammortamento - per la tipologia di finanziamento scelta - decorreranno dall'annualità 2018 per la prima tranche pari a circa 47mln.

Indebitamento 2015	consistenza iniziale	pagamenti	consistenza finale	nuovi prestiti
cassa ddpp	786.076.287,95	13.978.116,49	772.098.171,46	4.800.000,00
istituti	357.541.155,13	16.784.002,82	340.757.152,31	0,00
prest obbl	320.604.000,00	7.740.000,00	312.864.000,00	0,00
totale	1.464.221.443,08	38.502.119,31	1.425.719.323,77	0,00
pr. fless	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00
ant dl 35	1.140.485.893,16	29.242.055,02	1.111.243.838,14	0,00
ant dl 174	234.985.721,72	23.498.572,18	211.487.149,54	0,00
tot antic	1.375.471.614,88	52.740.627,20	1.322.730.987,68	0

Nella annualità 2015 l'ente in forza della deroga prevista dall'articolo 243bis comma 8 del D. Lgs. 267/2000, relativamente alla finanziabilità mediante accensione di mutui di Debiti Fuori Bilancio di parte investimento, ha contratto un nuovo mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per 4,3 mln, relativo a debiti fuori bilancio ex art. 194 lettera a) concernenti sentenze di condanna per espropri. Si osservi la situazione attuale che vede la consistenza del debito registrata nella fase di ingresso alla procedura di riequilibrio (attestata ad euro 1.524.956.256,11) risulta attestarsi nell'esercizio in rendicontazione ad euro 1.425.719.323,77.

Allo stato, in assenza di ulteriori indicazioni circa la compilazione dello schema istruttorio (in particolare, le tabelle 1.2 e 1.3), l'unica rimodulazione che appare possibile effettuare attiene alla modifica della tabella riportata al paragrafo 2 della Sezione Seconda del piano, che è sostituita dalla tabella 4 che è stata illustrata in precedenza, limitatamente al periodo 2016/2022. Si osserva che l'importo complessivo del disavanzo da ripianare è sostanzialmente in linea con quello individuato in occasione della prima stesura del piano, tant'è che gli importi annui di assorbimento sono pressoché invariati.

Parimenti invariati restano tutti gli altri impegni di riduzione della spesa e/o di incremento delle entrate, conformemente all' articolo 243bis del TUEL.

#### Ricostituzione delle entrate vincolate

In sede di presentazione del piano di riequilibrio, l'Amministrazione dichiarò l'esigenza di procedere alla ricostituzione delle entrate vincolate, individuando un obiettivo minimo annuo di ricostituzione.

Nonostante il ripetuto ricorso alle anticipazioni di liquidità, che ha comunque consentito di smaltire un considerevole ammontare di residui passivi datati e di migliorare sensibilmente la velocità dei pagamenti, le iniziative di risanamento attivate nel triennio 2013-2015 non sono state sufficienti per ridurre il gap tra entrate effettive e spese effettive.

Nella tabella seguente, sono riportati i dati relativi al fondo di cassa registrato a fine anno.

esercizio	2011	2012	2013	2014	2015
-----------	------	------	------	------	------

A

Fondo di cassa	174	193	239	473	224
differenze		19	46	234	-249

Come è evidente, nel 2013 e nel 2014 l'accesso al fondo di rotazione e alle anticipazioni di liquidità ha consentito di registrare performance di cassa migliorative rispetto al 2011 e al 2012.

Tuttavia, per poter avere un dato effettivamente confrontabile occorre normalizzare il fondo di cassa al dato 2012, aggiungendo, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, la differenza connessa alla riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, calcolati per differenza rispetto al dato 2012. Nella tabella seguente, viene illustrato il dato.

esercizio	2011	2012	2013	2014	2015
Fondo di cassa	174	193	239	473	224
Differenza FSC (+)		35	43	51	102
Totale "normalizzato"		228	282	524	326

Quindi, se non ci fosse stato alcun taglio dei trasferimenti, la situazione sarebbe sensibilmente migliore rispetto a quella che è stata effettivamente registrata alla fine del 2015 e sarebbe certamente migliore anche rispetto a quella registrata nel 2013.

Ciò premesso, è facilmente prevedibile che per il 2016 le cose non miglioreranno, anzi si andrà incontro ad un ulteriore peggioramento, per la compresenza di una serie di fattori, tra cui assumono particolare rilievo l'ulteriore taglio dei trasferimenti statali e l'entrata in ammortamento di tutte le anticipazioni di liquidità erogate nel 2013 e nel 2014 (già nel 2015 hanno cominciato ad esplicare i propri effetti). In definitiva, alla fine di quest'anno il comune di Napoli potrebbe trovarsi nella situazione di dover ricostituire completamente le somme vincolate. Ciò costituisce un ulteriore fattore di squilibrio di cui occorre tenere conto nel prosieguo dell'attuazione del piano di riequilibrio, alla luce del fatto che, peraltro, a decorrere dal 2016 è ritornata in auge la norma che attribuisce al bilancio di cassa valenza autorizzatoria.

Tenuto conto della massa monetaria di cui si sta parlando (al momento, le somme vincolate ammontano a circa € 400mln), appare necessario prevedere che la ricostituzione della cassa vincolata avvenga gradualmente già a partire da quest'anno e prosegua per tutta la durata del piano di riequilibrio.

Al contempo, occorrerà rivedere l'azione amministrativa sulle seguenti tematiche:

- tempi di riscossione dei tributi locali (ad esempio, prevedendo l'invio degli avvisi bonari TARI 2016 entro il mese di giugno 2016, invece che ad ottobre, anche prevedendo un meccanismo di anticipo rispetto alle tariffe applicate nel 2015, salvo conguaglio per modifiche regolamentari);
- modalità di erogazione dei servizi a domanda individuale (privilegiando ove possibile la concessione a terzi piuttosto che l'erogazione diretta del servizio);
- ulteriore contrazione della spesa corrente;
- regolarizzazione di una serie di poste attive che mantengono artificiosamente più elevato rispetto alla realtà il complesso dei residui attivi, come si è avuto modo di evidenziare quando si è illustrato il meccanismo di calcolo del FCDE.

Nell'apposita tabella riportata in allegato, viene illustrata la tempistica e gli importi annui di ricostituzione delle somme vincolate, nonché l'obiettivo di fondo di cassa, a decorrere dal 2016.

## ricostituzione della cassa vincolata

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
importo vincoli	€ 400.224.657,45	€ 400.224.657,45	€ 400.224.657,45	€ 400.224.657,45	€ 400.224.657,45	€ 400.224.657,45	€ 400.224.657,45
fondo di cassa al 31.12	€ 343.049.706,39	€ 285.874.755,32	€ 228.699.804,26	€ 171.524.853,19	€ 114.349.902,13	€ 57.174.951,06	€ 0,00
ricostituzione al 31.12	€ 57.174.951,06	€ 114.349.902,13	€ 171.524.853,19	€ 228.699.804,26	€ 285.874.755,32	€ 343.049.706,39	€ 400.224.657,45

2

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 555 del 22/9/2016 composta da n. 7 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 31, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23-9-16 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_
- Deliberazione decaduta  
\_\_\_\_\_
- Altro \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 7 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 555 del 22-9-16.

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. 31 pagine separatamente numerate.

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.